


# Bullismo e cyberbullismo

Manuale per docenti, genitori,  
educatori e ragazzi



Con DVD

A Paola Scialis



# **Bullismo e cyberbullismo**

## **Manuale per docenti, genitori, educatori e ragazzi**

Progetto "Meno bulli, più belli" per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole calabresi.

Piano per il diritto allo studio 2016/2017 della Regione Calabria.

## © da copyright a copyleft

Il termine *copyleft* nasce a metà anni Ottanta, nell'ambito del Free Software Movement di Richard Stallman. È un gioco di parole multiplo e quasi intraducibile in italiano: da una parte, poiché *left* (sinistra) è il contrario di *right* (destra), il termine comunica l'idea di un rovesciamento del copyright, cioè il diritto di copiare, riprodurre e diffondere un'opera dell'ingegno; ma *left* è anche il participio passato di *leave* (concedere, permettere) e ha quindi un sapore di "copia permessa"; infine, *left* significa *sinistra* anche in senso politico e pertanto lascia intendere che il copyleft sarebbe una sorta di versione "comunista" del copyright.

Il copyleft, quindi, permette ai prodotti dell'ingegno di circolare senza ostacoli, di raggiungere un numero maggiore di persone, di proliferare e diffondersi e agli utenti di fruire gratuitamente delle opere, in tutta libertà, purché senza fini di lucro. Questa pubblicazione, tuttavia, è frutto del lavoro intellettuale degli autori. È doveroso, pertanto, che venga citata la fonte in caso di utilizzo.

1ª edizione, maggio 2018. Copyleft: Kyosei cooperativa sociale, Catanzaro

Finito di stampare nel maggio 2018 da AndreacchioGrafiche, Catanzaro

A cura di **Giovanni Lopez**

EQUIPE DEL PROGETTO "MENO BULLI, PIÙ BELLi"

**Teresa Agosto**, Dirigente Istituto Fermi (soggetto capofila); **Giancarlo Rafele**, coordinatore; **Giovanni Lopez**, formatore; **Claudia Ambrosio**, consulenza legale; **Anna Gatto**, tutor d'aula; **Floriana Riccelli**, tutor d'aula; **Maurizio Scarantino**, prof. referente Istituto Fermi (Catanzaro); **Umberto Celico**, prof. referente Istituto Galilei (Trebisacce, CS); **Francesca Tomasello**, prof. referente Istituto La Cava (Bovalino, RC); **Maria Pisani**, prof. referente Istituto Gagliardi (Vibo Valentia); **Gaetano Ercole**, prof. referente Istituto Barlacchi (Crotone); **Emanuele Spagnolo**, regista.

I lettori che desiderano informazioni sulle pubblicazioni edita da Kyosei possono rivolgersi direttamente a:

Kyosei cooperativa sociale  
Via Aracri, 24 - 88100 Catanzaro  
Tel 0961.761811 Fax 0961.761064  
E-mail: info@kyosei.it

Visitateci sui nostri siti internet  
www.kyosei.it | www.lacasadinilla.it

## Sommario

1	Premessa .....	13
2	Il bullismo .....	15
2.1	Cos'è e cosa non è.....	15
2.2	Come si manifesta .....	19
2.3	Dove avviene .....	20
2.4	Bulle e bulli, piccoli e grandi.....	21
3	Il Cyberbullismo .....	25
3.1	Il cyberbullismo: il fenomeno e la sua diffusione.....	25
3.2	Le varie forme di cyberbullismo .....	27
3.3	Dimensione spaziale del cyberbullismo .....	32
3.4	Il mondo dei social network .....	34
3.5	I protagonisti.....	40
3.6	Bulli e cyberbulli.....	40
3.7	Vittime e cybervittime .....	44
3.8	Spettatori e cyberspettatori .....	48
3.9	Gli adulti .....	52
4	Alcuni dati.....	57
4.1	Il quadro nazionale.....	57
4.2	Il confronto con la situazione internazionale.....	58
4.3	Le conseguenze.....	59
5	Cosa dice e cosa fa la legge.....	63
5.1	Il quadro normativo .....	63
5.2	Il bullismo nell'ordinamento giuridico .....	63

5.3	Il cyberbullismo nell'ordinamento giuridico.....	67
5.4	Cyberbullismo e reato .....	69
5.5	Cyberbullismo e sexting.....	70
5.6	Cyberbullismo e tutela della dignità dei minori.....	71
5.7	Cyberbullismo e procedura di ammonimento.....	72
5.8	Gli strumenti di prevenzione previsti dalla l. 71/17.....	74
5.9	La responsabilità del bullo.....	78
5.10	La responsabilità del cyberbullo .....	80
5.11	La responsabilità del cyberspettatore .....	82
5.12	La responsabilità dei genitori del bullo .....	83
5.13	La responsabilità degli insegnanti e della scuola .....	84
5.14	La posizione della vittima nella legge .....	88
5.15	Strumenti ed interventi di repressione e contrasto.....	89
6	Proposte di lavoro in classe .....	95
6.1	Cambiare le regole del gioco .....	95
6.2	I personaggi in gioco .....	96
6.3	Scherzo o prepotenza?.....	97
6.4	Libri e film suggeriti .....	97
6.5	Decalogo per classi resilienti .....	102
6.6	Questionario per il monitoraggio del bullismo .....	105

## Prefazione

La consapevolezza dei seri danni che il bullismo ed il cyberbullismo possono arrecare alla salute psico-fisica dei giovani cittadini, ha indotto l'Assessorato al lavoro Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria ad impegnarsi in prima linea nella prevenzione e nel contrasto di questi tristi fenomeni che possono, nel tempo, generare disagio sociale e fenomeni di emarginazione, attraverso un progetto che potesse coinvolgere attivamente e positivamente non solo gli alunni, i docenti ed i genitori, ma anche il personale scolastico ausiliario e gli operatori di servizi ed istituzioni a vario titolo impegnati nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Attraverso il progetto "Meno bulli, più belli" si è, quindi, inteso cogliere fattivamente lo spirito profuso nella Legge 29 maggio 2017 n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Siamo convinti che il benessere degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, dei ragazzi di oggi e degli adulti di domani, passi anche attraverso "una strategia di attenzione, tutela ed educazione", da attuarsi per tramite di professionisti appositamente preparati ed attrezzati.

Siamo, altresì, consapevoli che la crescente attenzione pubblica sul bullismo e sul cyberbullismo, alimentata anche da tragici fatti di cronaca che hanno registrato perfino il suicidio delle vittime, ha prodotto diverse iniziative rivolte alla sensibilizzazione, formazione, prevenzione e contrasto in larga parte indirizzati alle scuole primarie e secondarie di primo grado, mentre poca attenzione al tema è stata prestata negli istituti d'istruzione superiore. Sebbene le statistiche dimostrino come i fenomeni bullistici siano prevalenti nei primi anni della scuola, nondimeno essi persistono negli anni dell'adolescenza, dove si manifestano con forme peculiari, soprattutto riguardo il cyberbullismo, e con effetti ancor più rilevanti sullo sviluppo sociale delle ragazze e dei ragazzi e con ripercussioni anche a carattere giudiziario per i cosiddetti bulli e cyberbulli.

"Meno bulli, più belli" è un progetto rivolto specificamente al mondo della scuola superiore, si rivolge ai giovani che rischiano di



affacciarsi alla vita segnati da episodi di cui porteranno tracce che si rifletteranno sulla vita privata e sulle possibilità di inserirsi positivamente nel contesto sociale, in tal senso è un progetto di prevenzione volto a garantire l'inclusione sociale, e pone un'attenzione particolare a tutti gli alunni coinvolti, "sia nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di illeciti".

Dalla lettura di questo manuale, che riassume i contenuti ed il senso profondo dell'intero progetto, si coglie l'attenzione posta agli aspetti sia psicologici che giuridici concernenti il bullismo ed il cyberbullismo, constatando altresì come siano stati abbracciati e coinvolti mondi intra ed extra scolastici. Il bullismo e le sue conseguenze, infatti, sono stati letti come una questione che interessa l'intera la comunità, poiché attraverso la prevenzione ed il contrasto di questi fenomeni si può promuovere un modello di società inclusivo, attento alla prevenzione anche attraverso interventi volti ad arginare le logiche della prevaricazione, dell'indifferenza e dell'omertà. Chi ha a cuore le sorti della Calabria, sa quanto bisogno ci sia di spirito critico, capacità di discernimento, possibilità di scelta libera e senso di comunità.

*Angela Robbe, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Calabria*

## Introduzione

I mass media utilizzano spesso il termine “bullismo” per parlare di tutte le manifestazioni di disagio, violenza ed aggressività che riguardano i bambini ed i ragazzi, generando un forte disorientamento nell’opinione pubblica. Tant’è che risulta difficile stabilire se l’exploit del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sia da attribuire all’attenzione che gli conferiscono, appunto, giornali e televisioni o alla reale implementazione di stili comportamentali prevaricanti tra bambini e preadolescenti.

Sta di fatto che con frequenza sempre più significativa si registrano episodi di comportamento deviante nelle fasce di età giovanili, che vengono tradotti sotto la voce “bullismo”. Spesso questo termine non risulta essere adeguato a definire tutti gli eventi osservati, che in molti casi sono sottesi da dinamiche tra loro diverse. Un’analisi più approfondita degli avvenimenti riportati dalla cronaca, anche recente, infatti, rivela una serie di fenomeni più specifici, quali il vandalismo, la violenza privata, la devianza sociale o, addirittura, alcune fattispecie di reato contro la persona.

Distinguere la natura di questi comportamenti è una necessità che permette di comprendere in prima analisi i contesti, le motivazioni e le dinamiche da cui essi scaturiscono e, quindi, di rilevare le conseguenze sui minori coinvolti e sulla comunità.

Il bullismo, inteso come comportamento improntato sulla prevaricazione, è un fenomeno diffuso tra i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado e non può essere confuso, per esempio, con la tendenza a devastare i beni della comunità, tipica del vandalismo adolescenziale o con le aggressioni degli studenti nei confronti dei propri insegnanti che tanto stanno facendo parlare i media nazionali.

Tuttavia, si può constatare come tutti i fenomeni citati siano accomunati da almeno due elementi: sono espressione di un disagio psicologico e/o sociale ed hanno come teatro privilegiato la scuola. Queste osservazioni offrono alcune linee di indirizzo per gli interventi da adottare: da un lato invitano a promuovere l’ascolto dei bambini e dei ragazzi per comprenderli e supportarli rispetto ai propri vissuti, dall’altro, impongono di

monitorare i contesti di vita scolastici per individuare i fattori che predispongono al bullismo ed altri fenomeni disfunzionali.

In questo contesto di senso si inerisce il progetto “Meno bulli, più belli” proposto dall’Istituto comprensivo “E. Fermi” di Catanzaro lido, in collaborazione con altri quattro istituti scolastici calabresi (Istituto di Istruzione Superiore “La Cava” di Bovalino, Istituto Professionale di Stato “Barlacchi” di Crotona, Istituto di Istruzione Superiore “Galilei” di Trebisacce, Istituto Professionale di Stato “Gagliardi” di Vibo Valentia), finanziato dall’Assessorato alla Scuola della Regione Calabria nell’ambito del Piano per il diritto allo studio 2016-2017 ed affidato al coordinamento ed alla gestione della cooperativa sociale “Kyosei” di Catanzaro. Di fondamentale importanza è stata la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.

L’approccio è stato del tipo multidisciplinare ed ha visto il coinvolgimento diretto sia degli insegnanti che degli alunni delle cinque scuole. Essi non sono stati soltanto i destinatari e beneficiari delle attività, ma ne sono divenuti protagonisti diretti attraverso i lavori di gruppo e la realizzazione del Dvd allegato al presente volume, destinato ad essere una guida per insegnanti, educatori e genitori.

Tutti i partner del progetto sono convinti che il compito di una scuola che riconosca la propria funzione educativa è quello di non chiudere gli occhi e di entrare nelle dinamiche cercando di orientarle con interventi di prevenzione non episodici e con percorsi diretti al contrasto; sono convinti, altresì, che una scelta di “rete” basata su principi educativi che coinvolga in primo luogo i diretti interessati, ossia gli alunni e gli insegnanti, possa fornire una risposta sufficientemente adeguata all’esigenza di ogni bambino e di ogni ragazzo di vivere con serenità o contesti di socializzazione tra pari e, quindi, prevenire le ricadute negative del bullismo e della devianza.

*Teresa Agosto, dirigente Istituto Comprensivo E. Fermi, Catanzaro*  
*Giancarlo Rafele, presidente Cooperativa sociale Kyosei*

## 1 Premessa

Negli ultimi tempi bullismo e cyberbullismo sono tra gli argomenti di attualità più ricorrenti nelle cronache italiane. Sono fenomeni dilaganti soprattutto nelle scuole, le quali sempre più spesso, diventano scenario di atti di pura cattiveria che possono andare dalla violenza vera e propria a prevaricazioni di ogni tipo, nei confronti di chi è o viene percepito come più debole.

Come se la realtà non bastasse, internet ha complicato ulteriormente le cose favorendo la nascita del cyberbullismo, fenomeno che si verifica quando le vessazioni verso la vittima sono perpetrate mediante la rete ed i social network.

Molti considerano bullismo e cyberbullismo due facce della stessa medaglia. In realtà si tratta di fenomeni che hanno tratti in comune, ma anche diversi profili di specificità. Pertanto, in questo manuale essi saranno trattati secondo quest'ottica.

In comune essi hanno i soggetti responsabili, ovvero i bulli, i sostenitori del bullo, le vittime e gli spettatori passivi.

Quanto alla struttura relazionale è noto che tratti peculiari del bullismo sono l'intenzionalità e la sistematicità delle prevaricazioni, nonché l'asimmetria di forza e di potere tra il bullo e la vittima.

Nel cyberbullismo, invece, si mette l'accento sul fatto che tale struttura possa essere meno rigida e ciò anche per la stessa natura dei fenomeni on line, che tendono ad assumere una prospettiva dagli sviluppi meno prevedibili. Di conseguenza nel cyberbullismo l'intenzionalità e la sistematicità possono essere più sfumate a fronte di una maggiore impulsività, l'asimmetria tra vittima e carnefice può assumere contorni meno rigidi poiché la vittima può a sua volta rivestire il ruolo di carnefice rispetto ad altri soggetti.

Ma ciò che rende il cyberbullismo ancora più pericoloso del bullismo è la sua dimensione on line, la sua location virtuale che non permette alla vittima di poter in alcun modo trovare una via di scampo. Mentre, infatti, la vittima di bullismo potrebbe risolvere il problema cambiando classe, sezione, scuola o addirittura città, la vittima di cyber bullismo ovunque andrà

sarà seguita e perseguitata dal suo carnefice in quanto la dimensione virtuale sarà la sua ombra. Il cyberbullismo è un fenomeno più allarmante anche perché i ragazzi possono nascondere la loro identità, il loro volto, il loro nome, dietro lo schermo di un pc, arrecando comunque un forte danno alle vittime.

Ciò non vuol significare che internet, i social network o le chat sono strumenti condannabili, ma che è importantissimo saperli utilizzare correttamente nel rispetto del buon senso e della dignità altrui.

Sul piano normativo non esiste una fattispecie di reato specifica per il bullismo che, di volta in volta, verrà ricondotto, ove ne ricorrano le condizioni, nei reati già previsti nel nostro ordinamento giuridico. È stata, invece, di recente approvata la legge n. 71/2017 recante disposizioni a tutela per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Questa legge dovrebbe apportare una tutela più energica al fenomeno ed un rafforzamento della prevenzione, specie scolastica che, ad oggi, appare l'unica concreta arma di difesa contro tale uso difforme del web. Sul punto si tratterà più diffusamente nel capitolo 6.

Un'ultima considerazione merita il ruolo rivestito dalla società contemporanea nello sviluppo del bullismo e del cyberbullismo. Fenomeni così deprecabili devono essere considerati anche espressione di una società sempre più distante dall'applicazione di valori etici e morali. La persecuzione del soggetto più vulnerabile o diverso è, infatti, espressione di una società in declino, che si allontana dal rispetto della dignità e dalla solidarietà, che invece dovrebbero essere principi acquisiti ed incontrovertibili.

Nel riportare questo pensiero la mente va, ad esempio, a quel ragazzo indotto al suicidio dalla persecuzione dei compagni e dallo scherno subito perché portava dei pantaloni rosa! Un simile tragico fatto deve ricordarci che bullismo e cyberbullismo sono fenomeni che ci riguardano tutti, riguardano il nostro essere ed il mondo che vogliamo creare ed in cui vogliamo vivere.

## 2 Il bullismo

### 2.1 Cos'è e cosa non è

La parola bullismo deriva dall'inglese "bullying" ed indica una condizione di prepotenza ed oppressione psicologica o fisica ripetuta e continuata nel tempo, perpetrata da una persona, bambino o adolescente, o da un gruppo di persone, più forti e potenti rispetto ad un'altra percepita come più debole e vulnerabile (Farrington, 1993).

Secondo Dan Olweus (Olweus, 1993), uno dei maggiori studiosi del fenomeno in ambito scolastico, "uno studente è oggetto di bullismo, ovvero è prevaricato e vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente alle azioni offensive agite da uno o più compagni". In particolare "un comportamento da bullo è un'azione che mira deliberatamente a danneggiare fisicamente e/o moralmente una vittima, la quale trova molto difficile difendersi, per cui l'azione può perdurare settimane, mesi o persino anni".

Alla base dei comportamenti di prevaricazione c'è spesso "un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare" (Sharp e Smith, 1995).

Queste diverse definizioni, che per il momento si limitano al bullismo rimandando al capitolo successivo la trattazione specifica del cyberbullismo, permettono di individuare alcuni fattori comuni del fenomeno.

Il primo è l'"intenzionalità". Il bullo agisce con l'intenzione e lo scopo di dominare l'altro, offendendolo e provocandogli disagio se non addirittura danni.

In secondo luogo, vi è la "persistenza". Le azioni bullistiche persistono nel tempo e di solito si verificano con una frequenza piuttosto elevata. Tuttavia, anche un singolo grave episodio può essere considerato atto di bullismo, quando è in grado di denigrare pesantemente chi lo subisce senza lasciargli possibilità di reazione alcuna e si profila come l'inizio di una lunga serie.

Altro elemento distintivo è l'"asimmetria" della relazione. C'è una disparità di forza e di potere tra il bullo e la vittima, tale per cui il primo prevarica sempre la seconda, la quale subisce senza riuscire a difendersi

efficacemente. La differenza di potere deriva sostanzialmente dalle diverse forze fisiche tra i due protagonisti: i bulli sono più forti della media dei coetanei, mentre le vittime sono più deboli.

Altri fattori che possono intervenire a generare la dinamica bullistica sono la differenza d'età e il genere. Soprattutto durante l'infanzia, il bullo può essere più grande della vittima e di sesso maschile, mentre le vittime sono o appaiono più piccole e possono essere sia maschi che femmine.

Gli episodi di bullismo possono vedere coinvolto un singolo soggetto contro un altro, ma è piuttosto frequente, se non prevalente, che a mettere in atto le prepotenze sia un gruppetto di due o tre bambini o ragazzi ai danni di un altro (Olweus, 1993).

Proprio perché il bullismo coinvolge due o più individui, per comprenderlo a pieno è necessario coglierne la "dimensione relazionale". L'attenzione non può rimanere focalizzata sui problemi comportamentali o temperamentali dei singoli protagonisti, ma deve dirigersi sulla tipologia di rapporto che si è venuta a creare tra il bullo, i suoi fiancheggiatori (gregari) e la vittima. In questo senso, più che focalizzarsi su "cosa fa il bullo" o "su come reagisce la vittima", è importante individuare le dinamiche relazionali tra i due e tra essi ed il contesto, nonché viceversa. Come si dirà nei paragrafi a seguire, quando gli atti di bullismo avvengono dinanzi ad una platea, come quella dei compagni di classe, è necessario allargare la visuale su tutto il gruppo dei coetanei che, in maniera più o meno consapevole ed attiva, favorisce lo strutturarsi dei ruoli di bullo e di vittima, nonché il loro mantenersi invariati nel tempo.

Il bullismo è una delle possibili manifestazioni di aggressività attuabili da bambini e da adolescenti, sebbene non sia sempre semplice riconoscerlo e distinguerlo da altri comportamenti aggressivi. Non tutte le tipologie di comportamento aggressivo sono infatti riconducibili al bullismo che, come detto, possiede peculiarità specifiche.

Una prima categoria di comportamenti violenti non classificabili come bullismo è quella degli "atti particolarmente gravi", che si avvicinano ad un vero e proprio reato. Attaccare e ferire un compagno o un coetaneo con coltellini o con altri oggetti contundenti, rivolgergli pesanti minacce, procurargli lesioni gravi, rubargli oggetti di valore, compiere abusi sessuali,

rappresentano condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti e non sono assolutamente confondibili con il bullismo.

Allo stesso modo, non si possono considerare bullismo i cosiddetti “comportamenti quasi aggressivi”, che spesso vengono messi in atto tra bambini e ragazzi coetanei. Si tratta di giochi turbolenti o di lotte, particolarmente diffusi tra i maschi, o di “prese in giro” comuni anche tra le femmine. In questi comportamenti relazionali non si riscontra l’asimmetria di potere e di forza tipica del bullismo, pertanto si può assistere ad un equipararsi delle forze in campo o ad un alternarsi dei ruoli del forte/prevaricatore e del debole/prevaricato.

A rendere difficile una distinzione chiara tra ciò che è e ciò che non è bullismo e ad ostacolare gli interventi per contrastarlo, contribuiscono anche alcuni “pregiudizi” e “luoghi comuni” frequenti tra gli adulti, che vengono poi trasmessi ai bambini ed ai ragazzi.

Alcuni di questi riguardano il bullo.

In primo luogo, si tende a credere che i bulli siano bambini o ragazzi con una scarsa “autostima” che cercano di mascherare attraverso un’apparenza prevaricante, nascondendo in realtà una condizione di ansia e insicurezza. Le ricerche dimostrano invece che, generalmente, il bullo non soffre di ansia o insicurezza e che la sua autostima tende addirittura ad essere superiore a quella della media (Marsh, 2001; Salmivalli, 1999). Tuttavia, altri studi hanno rilevato come spesso i ragazzi che hanno un comportamento da bullo si mostrano come superiori e potenti, ma in realtà non pensano questo di se stessi. Potrebbe accadere che i bulli usino il comportamento aggressivo solo al fine di spaventare gli altri bambini, e non perché vogliono essere rispettati (Randall, 1995).

Secondo altri punti di vista il bullismo rappresenterebbe una sorta di “formazione reattiva” che scaturirebbe nell’ambito di una competizione scolastica per ottenere buoni voti. Il bullo, in sostanza, reagirebbe in modo aggressivo in seguito a ripetuti fallimenti scolastici ed al conseguente accumulo di frustrazione. Tuttavia, non è stata riscontrata alcuna correlazione significativa tra comportamenti bullistici e fallimenti scolastici.

Altre credenze riguardano le vittime.



Una credenza particolarmente diffusa vuole che la vittima sia designata tale per via di “difetti” o inestetismi fisici o altre particolarità inconsuete, che attirano lo scherno dei compagni. Pertanto, a divenire vittime dovrebbero essere bambini in sovrappeso, con piccoli handicap, con i capelli rossi, con gli occhiali, con l'apparecchio acustico, con la cosiddetta erre moscia, con un nome o un cognome che si prestano a derisione, ecc.. In realtà, l'esperienza mostra come molti bambini che non possiedono nessuna di queste caratteristiche divengono vittime di bullismo, così come bambini che le possiedono non lo diventano. Altresì, bambini o ragazzi che presentano una delle suddette caratteristiche possono presentarsi come bulli. La presenza di presunti difetti o particolarità spesso non è altro che la giustificazione posticcia che il bullo trova per far passare la propria condotta vessatoria come “scherzo”.

Ulteriori credenze diffuse riguardano i contesti e le dinamiche relazionali.

Spesso si tende a credere che il bullismo sia solo “un gioco tra ragazzi”. Gli atti bullistici in realtà sono tutt'altro che un gioco, poiché la vittima non si diverte affatto. I bulli però spesso giustificano le loro condotte come agite per gioco o per scherzo, tentando con ciò di abbassare il livello di guardia di genitori o insegnanti ed evitare eventuali punizioni.

Altre idee preconcepite e sbagliate portano a ritenere che il bullismo faccia “parte della crescita”, che sia “una fase normale” e che serva a “fortificarsi ed imparare ad affrontare le vere difficoltà della vita”. Nulla di più fuorviante. Il bullismo non ha nulla di fisiologicamente connesso alla crescita ed allo sviluppo psico-relazionale, né serve a rafforzare la personalità. Anzi, il disagio e la sofferenza che provoca in chi lo subisce rappresentano gravi minacce all'autostima. Capita infatti molto spesso che i bambini tiranneggiati dai compagni mettano in dubbio il proprio valore, precipitando in stati di ansia e frustrazione (Menesini, 2000). Esistono rischi evolutivi anche per i bulli, che apprendono modalità relazionali che in età adulta possono configurarsi come dissociati o devianti. Il bullo, infatti, rafforza nel tempo l'adozione di condotte aggressive, non dovendo temere il confronto o la sanzione del gruppo dei pari (Corby, Hodges, Menon, Perry, Tobin, 2007). Uno studio longitudinale effettuato da ricercatori finlandesi

a partire dal 1989 e pubblicato sulla rivista *JAMA Psychiatry* (Sourander *et al.*, 2015), ha preso in esame gli effetti negativi a lungo termine del bullismo analizzando i dati raccolti su circa 5.000 bambini di otto anni di età. La ricerca ha dimostrato come i bambini esposti di frequente al bullismo possono sviluppare diverse psicopatologie da adulti, anche in assenza di sintomi psichiatrici infantili. In particolare, l'esposizione a comportamenti aggressivi nell'infanzia è associata in età adulta a dipendenze da sostanze, psicosi, disturbi d'ansia e soprattutto depressione. Il 20% dei bambini vittime ha sviluppato in età adulta un problema di salute mentale. Tuttavia, il gruppo con una percentuale più alta (circa il 31%) di psicopatologie in età adulta era quello composto da soggetti che in infanzia erano stati sia bulli sia vittime.

In altri casi si tende a pensare che le vittime dovrebbero “imparare a difendersi” da sole. Anche questa idea è del tutto sbagliata, poiché l'impari contesto relazionale in cui il bullismo si manifesta non consente alla vittima alcuna possibilità di difesa. Al contrario, il continuo subire non fa altro che alimentarne il senso di impotenza ed abbassare l'autostima per quanto riguarda le relazioni interpersonali (Salmivalli, 2001).

Diffusa è anche l'idea che il bullismo si manifesti solo nei “contesti sociali” più poveri, marginali e degradati, o che avvenga nelle grandi città piuttosto che nei piccoli paesi, o ancora che sia dovuto all'esistenza di scuole ed aule particolarmente numerose. Nella realtà si può constatare come il bullismo si diffuso anche in contesti sociali di benessere, nei piccoli centri e nelle scuole con pochi alunni.

Queste considerazioni aiutano a capire quanto complesso sia il fenomeno bullismo e quanto sia necessario conoscerlo a fondo ed in modo “scientifico” per evitare errori e prevenirlo efficacemente.

## **2.2 Come si manifesta**

Gli episodi di bullismo possono manifestarsi in diversi modi, più o meno evidenti ed espliciti. Sostanzialmente si possono individuare due modalità di espressione del bullismo: diretta ed indiretta.

Il “bullismo diretto” consta di comportamenti aggressivi e prevaricanti ben visibili e può essere agito in forma fisica e/o attraverso le parole.

Forme di bullismo diretto “fisico” sono il picchiare, dare calci e pugni, dare spintoni o pizzicotti, graffiare, tirare i capelli, mordere, buttare a terra, sottrarre e rovinare oggetti della vittima. Non necessariamente queste azioni lasciano segni particolarmente visibili o perduranti e spesso non vengono rivelate dalle vittime, le quali possono addirittura arrivare a negarle per timore di ritorsioni. Recentemente è divenuta tristemente di moda la pratica dello “swirling”, cioè spingere la testa della vittima dentro al gabinetto. Si tratta purtroppo di un’azione bullistica assai diffusa e particolarmente umiliante, che non lascia segni sul corpo, il che la rende non facilmente riconoscibile ed individuabile come condotta bullistica.

Il bullismo diretto “verbale” comprende minacce, insulti, offese, prese in giro, frasi razziste, estorsioni di piccole somme di denaro o sottrazione di oggetti comuni. Spesso queste azioni sono mascherate sotto forma di “scherzo” o di “favori” ed in questi casi diventa più difficile per la vittima rivelarli per timore di rimanere poi esclusa dal gruppo o tacciata come spia che non sa stare al gioco. Queste modalità trovano sfogo non solo nelle relazioni vis a vis, ma sono sempre più frequenti sui *social media* o nelle *chat* (vedere cyberbullismo).

Il “bullismo indiretto”, ha una dimensione più “psicologica”, pertanto risulta meno visibile e più difficile da rilevare, ma non per questo è meno doloroso per chi lo subisce. Si mette in atto escludendo qualcuno dal gruppo, compromettendo i suoi rapporti amicali in essere o potenziali, isolandolo, bersagliandolo con smorfie e gesti dispregiativi, diffondendo pettegolezzi e calunnie sul suo conto. Anche in questi casi, le prevaricazioni possono avvenire sia nelle relazioni dirette che in quelle virtuali.

### **2.3 Dove avviene**

Gli episodi di bullismo si manifestano prevalentemente, anche se non esclusivamente, negli “ambienti scolastici”, quali: corridoi, scale, bagni, aule, cortile, spogliatoi della palestra, laboratori, scuolabus ed anche nel

tragitto casa scuola e viceversa. Più questi luoghi sono isolati o rimangono poco sorvegliati, più è probabile che vi si consumi un atto bullistico.

Generalmente bulli e vittime frequentano la stessa classe, per cui questa diviene inevitabile il teatro privilegiato delle prevaricazioni. I bulli imparano presto ad approfittare dei momenti di scarsa o assente sorveglianza, quali quelli che si verificano al cambio ora, durante la ricreazione o qualora il docente debba allontanarsi momentaneamente dall'aula. Le azioni bullistiche possono iniziare in classe e poi continuare negli altri spazi della scuola o viceversa. Anche in questo caso la prosecuzione può avvenire attraverso i mezzi di comunicazione della rete o degli smartphone.

La prevalenza degli episodi di bullismo in ambito scolastico rimanda alla necessità di approntare proprio nella scuola ed attraverso la scuola programmi di prevenzione, rilevamento e contrasto del fenomeno, magari con l'ausilio di esperti esterni. Tali programmi non possono altresì prescindere dal dialogo e dalla collaborazione tra scuola e famiglia, le quali devono poter addivenire ad una condivisione di intenti sulla necessità riconoscere il fenomeno bullismo e le conseguenti strategie per prevenirlo e contrastarlo. Sebbene limitata alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del cyberbullismo, la legge 71/2017 sembra andare proprio in questa direzione quando agli articoli 4 e 5 prevede rispettivamente la prevenzione ed il contrasto del fenomeno nella scuola e l'obbligo per essa di informare tempestivamente i genitori di eventuali casi di modo da "attivare adeguate azioni di carattere educativo".

## **2.4 Bulle e bulli, piccoli e grandi**

Il bullismo riguarda sia i maschi che le femmine, sebbene venga tendenzialmente espresso con modalità specifiche per ciascuno dei due sessi.

I "maschi", di solito, compiono vessazioni e prepotenze di tipo diretto, con aggressioni per lo più fisiche, ma anche verbali. I loro atti bullistici sono rivolti sia verso i maschi che verso le femmine, ma i maschi subiscono soprattutto azioni di tipo diretto. I bulli, inoltre, tendono ad avere scarsa o nessuna empatia verso la vittima, cioè hanno difficoltà ad

immedesimarsi con essa e, anche quando sollecitati, non si dimostrano realmente dispiaciuti o in colpa per averla vessata.

Le “femmine” utilizzano più spesso modalità di prevaricazione indirette e le rivolgono per lo più verso altre femmine. Poiché le forme di bullismo indiretto sono più “psicologiche” e meno visibili, il bullismo “al femminile” è rimasto inesplorato più a lungo rispetto a quello “al maschile” e talvolta risulta più difficile da individuare da parte degli adulti, anche a scuola. Esistono tuttavia delle differenze nel modo in cui gli adulti percepiscono e reagiscono al bullismo al femminile. Le femmine, in generale, sono ritenute più capaci di empatia, cioè di mettersi nei panni degli altri e in particolare delle vittime, comprendendone lo stato d’animo ed il disagio. Pertanto, adulti non esperti possono essere indotti a non ritenere le bambine o le ragazzine capaci di atti di bullismo.

Riguardo l’età dei bulli e delle bulle si rileva come si tratti prevalentemente di bambini tra i 7 e gli 8 anni e di adolescenti tra i 14 ed i 16. Sebbene queste due fasce di età risultino quelle più frequenti, si verificano atti di bullismo anche nelle fasce d’età intermedie ed in alcuni casi anche dopo i 16 anni d’età. I soggetti più coinvolti sono comunque alunni delle scuole elementari e dei primi anni delle scuole medie, dove il bullismo, oltretutto molto diffuso, risulta anche particolarmente pervasivo.

Una tra le ricerche recenti più vaste ed accurate (Modecki et al., 2014), basata sulla meta-analisi di 80 studi che analizzavano i tassi di coinvolgimento in situazioni di bullismo subite o osservate, ha rilevato come tra gli studenti di 12-18 anni d’età la prevalenza di casi sia del 35% (15% per i casi di cyberbullismo).

Le ricerche in campo nazionale ed internazionale sembrano, altresì, convergere su un dato secondo il quale numero e frequenza degli episodi di bullismo sono inversamente proporzionali all’età, ovvero decrescono con la crescita del bambino. In modo particolare, gli episodi diminuiscono nel passaggio tra la scuola elementare e la scuola media e, ancor più significativamente, con il passaggio alla scuola superiore. Questo andamento è, però, ancora da studiare e verificare in relazione al cyberbullismo. L’aspetto che maggiormente muta riguarda, infatti, gli episodi di bullismo diretto

fisico, la cui diminuzione in relazione alla crescita del bambino è particolarmente significativa.

Se da una parte, con la crescita un minor numero di ragazzi è coinvolto nel fenomeno, dall'altra, i ruoli di bullo e di vittima tendono a strutturarsi in modo più rigido, diventando più difficili da cambiare. Per cui, pur essendo vero che le prepotenze colpiscono un numero minore di ragazzi, è anche vero che a venire colpiti sono sempre gli stessi, i quali finiscono per identificarsi e venire identificati stabilmente nel ruolo di vittime.

Inoltre, al diminuire della frequenza degli atti bullistici con il crescere dell'età corrisponde l'aumento della gravità degli atti. In adolescenza tende infatti a crescere il livello di pericolosità e di intensità dei comportamenti bullistici, che possono raggiungere i tratti della devianza, dell'illegalità e dell'antisocialità.



## **3 Il Cyberbullismo**

### **3.1 Il cyberbullismo: il fenomeno e la sua diffusione**

Il “cyberbullismo” è un fenomeno che si è sviluppato a seguito dell’ampio utilizzo dei mezzi di comunicazione on line da parte di giovani e preadolescenti. Il termine indica un atto di bullismo, prevaricazione, compiuto da un soggetto (cyberbullo) che, prevalentemente e non esclusivamente, mediante i social network, offende, prende di mira, ridicolizza o denigra la vittima mediante, ad esempio, la diffusione di materiale quali: testi, foto, immagini, o l’esclusione da community oppure la creazione di gruppi “contro”.

Per un adulto è difficile capire cosa sia in realtà il cyberbullismo, ad un non nativo digitale risulta arduo comprendere come un’azione che in realtà azione non è, trattandosi di un contesto virtuale, esercitata in un social network, in un blog, in un sito internet, o in una chat privata, possa essere lesiva, quando non addirittura mortale, per chi la riceve.

I non nativi digitali hanno, quindi, dovuto imparare molto presto che il mondo virtuale è un mondo pericoloso dove si ama, si comunica, si gioca, si scherza ma a volte si muore. I genitori spesso non capiscono la pericolosità della rete, si illudono che avere il figlio a casa chiuso nella sua stanza lo metta al riparo dai pericoli che si trovano all’esterno e nel passato si è spesso sottovalutato la necessità di vigilare i propri figli su un corretto uso del web. Oggi la cronaca ha insegnato agli adulti e ai genitori a non abbassare la guardia, si è imparato a capire che la violenza si manifesta in mille modi, molti dei quali lasciano dei segni più nell’anima che nel corpo, si è imparato a capire che non è lo strumento ad essere sbagliato ma l’uso che se ne fa e pertanto giovani e adulti devono essere preparati nel migliore dei modi per approcciarsi all’universo digitale.

La rete sa essere crudele, in passato si riteneva il bullismo più feroce del cyberbullismo, diversamente oggi molti esperti dell’argomento sono di avviso contrario e ritengono la rete di gran lunga più rischiosa della dimensione reale.



I motivi sono molteplici: *in primis* è noto che protetti dall'anonimato si allentano i freni inibitori, inoltre, la c.d. *schermatura del monitor* determina una minore empatia con conseguente maggiore insensibilità per la mancanza di contatto fisico, si attua poi, una c.d. *spersonalizzazione* derivante dalla minore capacità di rispecchiamento emotivo.

Taluni autori evidenziano, poi, la c.d. “confusione della verità” cioè la tendenza a confondere l'io reale e l'io virtuale, il minore controllo da parte degli adulti e, infine, la “visibilità apparentemente senza confini”. Quest'ultimo punto merita un cenno di approfondimento: uno, infatti, dei principali problemi legati al cyberbullismo è lo scenario illimitatamente allargato che le piattaforme on line offrono, un qualunque atto, una qualunque immagine presente in rete ha una platea infinita di spettatori e ciò determina un'amplificazione massima del messaggio contenuto. Infatti, il web, proprio perché senza confini, è potenzialmente illimitato perciò la risonanza emotiva e le ripercussioni sulla propria immagine che un comportamento può avere on line ha un impatto maggiore rispetto a quello che esso avrebbe in una dimensione reale.

Ne deriva che un gesto “goliardico”, la leggerezza nel mostrare una foto intima o in pose ritenute osé, una bravata, che nella dimensione reale, riservata alla stretta cerchia del gruppo di amici o dei compagni di classe, rimaneva limitata a quel determinato contesto spazio/temporale, diventa nella dimensione on line un qualcosa di immutabile nel tempo, cristallizzato e rivolto ad un pubblico di spettatori sconfinato.

Nel momento in cui ci si affaccia al mondo di internet, pertanto, è fondamentale essere cauti e prudenti, sia con riferimento a quello che si immette nel cyberspazio, sia con riguardo ai commenti o alle condivisioni relative al materiale immesso da altri.

Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente “cattivo” della tecnologia è sottile, la tecnologia ha consentito ai cyberbulli di “infiltrarsi” nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole ad esempio con messaggi, immagini, video offensivi, e facendo on line ciò che non si potrebbe fare nella vita reale incrementando sensibilmente l'intensità della violenza e della persecuzione. (Rivoltella, P.C., Screen generation, Milano 2010).

Infine, una delle caratteristiche del cyberbullismo e dei pericoli di internet in generale è la “velocità di evoluzione e di trasformazione” degli stessi, che, pertanto, devono essere letti in una dimensione dinamica e non statica. Da qui deriva la difficoltà di tutela da effettuarsi con la normativa già esistente, che si rivela settoriale, e la necessità di una normativa *ad hoc* che tenga conto di più fattori quali: la celerità di cambiamento, la centralità della prevenzione, la necessità della multidisciplinarietà, la non chiusura in categorie troppo rigide.

### 3.2 Le varie forme di cyberbullismo

Il cyberbullismo può manifestarsi in vari modi che in comune hanno la volontà di denigrare, offendere, mettere in ridicolo o escludere le vittime.

Vediamo le più comuni:

- **Flaming** (in fiamme): litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare che possono coinvolgere una singola persona o un gruppo di amici. Ha a che fare con la volontà di “infiammare” il contesto attraverso la fomentazione di discussioni animate o molto aggressive. Il flaming non sempre integra un comportamento reiterato nel tempo ma può essere anche episodico e fine a sè stesso o frutto di un eccesso di ira causato da un qualsiasi pretesto;
- **Harassment** (molestia): spedizione ossessiva e ripetuta di messaggi denigratori mirati a ferire un bersaglio preciso. Queste comunicazioni differenziano l’harassment dal flaming, infatti, mentre il flaming è un litigio, l’harassment è una molestia. Ove rientrano i presupposti previsti dalla legge l’harassment può integrare il reato di molestia;
- **Put down** (denigrare): ovvero denigrare qualcuno attraverso e-mail, sms, post inviate ad un blog, ovvero un gruppo di persone. Tale strumento mira a colpire non la persona per come realmente è, ma la sua reputazione agli occhi degli altri, che

viene compromessa non solo nel web ma anche da tutti coloro i quali sono informati dal cyberbullo;

- **Masquerade** (mascherata): sostituzione di persona che ha lo scopo di spedire messaggi a nome altrui, dopo essere entrati nell'account della vittima, o pubblicare contenuti offensivi e volgari che la screditano.
- **Expoure** (rivelazione): rivelazione di informazioni o particolari che riguardano la vita privata di qualcuno senza il suo consenso;
- **Trickery** (inganno): si ricevono confidenze o racconti, anche imbarazzanti, dalla vittima fingendosi suoi amici per poi condividerli con gruppi di altre persone. La vittima in seguito verrà ricattata dall'aggressore che, rivelatosi come tale, la minaccia di diffondere le informazioni che ha raccolto e quindi di rovinare la sua reputazione. L'aggressore per non divulgare queste confidenze può ricattare in vario modo la vittima. Anche tale comportamento può integrare fattispecie di reato;
- **Exclusion** (esclusione): esclusione di qualcuno da un gruppo on line, compiuta con determinazione e intenzionalità. Tale comportamento può integrarsi anche in chat private come i gruppi di WhatsApp;
- **Cyberstalking** (persecuzione on line): invio ripetuto di messaggi denigratori, incluse minacce, miranti ad incutere paura e che spesso sfociano in episodi di aggressione fisica. Esso costituisce il lato più drammatico dell'harassment, infatti, in tali casi non ci si limita a una massiccia comunicazione indesiderata ma si perpetra una vera e propria persecuzione. Anche al cyberstalking spesso si associano forme di ricatto e anche tale comportamento può integrare una fattispecie penalmente rilevante;
- **Cyberbashing** (bastonata): è la forma di cyberbullismo più famosa perché oggetto di cronaca recente. Inizia nella vita reale dove la vittima viene aggredita o molestata mentre altri riprendono la scena con la telecamera del cellulare, poi la violenza

continua postando le immagini su internet e condividendole commentandole o votandole come video divertente addirittura consigliato in rete;

- **Warning wars** (guerre di allarmi): vere e proprie guerre di segnalazione condotte sfruttando l'opportunità, offerta da molti provider, di segnalare chi posta sul proprio account commenti inappropriati. Con un adeguato numero di false segnalazioni i cyberbulli ottengono che l'account della vittima venga bloccato;
- **Impersonation** (imitazione): si tratta di un vero e proprio furto di identità e integra un comportamento penalmente rilevante. In tale caso il cyberbullo si appropria delle credenziali di accesso come la password o il nome utente della vittima, ovvero di qualunque altro materiale che possa permettere all'aggressore di sostituirsi alla vittima. Il cyberbullo nelle vesti della vittima può danneggiare la sua reputazione in qualunque modo. La vittima spesso non si accorge di tale comportamento finché non viene avvisata o nei casi più gravi denunciata da terzi che si credevano offesi o denigrati dalla vittima stessa. Il comportamento può integrare fattispecie di reato;
- **Furto di password**: la password viene decriptata allo scopo di chattare fingendosi la vittima per insultare amici, sconosciuti o inserire commenti razzisti o a sfondo sessuale. Tale comportamento può rilevare penalmente;
- **Text war** (guerra di messaggi): un gruppo si coalizza contro un singolo inviando moltissimi sms dal numero di telefono della vittima alla quale vengono addebitate le fatture telefoniche;
- **Creazione di siti web**: per ridicolizzare o prendere in giro qualcuno;
- **Internet polling** (elezioni on line): veri e propri sondaggi on line in cui le vittime sono classificate in base ad elementi denigratori; es. il più cretino, la più facile ecc.;

- **Neknomination** (prossima nomina): una sorta di catena di Sant’Antonio nella quale i ragazzi vengono nominati ovvero chiamati ad eseguire una vera e propria prova di coraggio; es. bere super alcolici tutto d’un fiato, tagliarsi con una lametta, ecc.. L’azione deve essere filmata e messa in rete come testimonianza della missione compiuta, e soltanto dopo è possibile nominare qualcun altro innescando così un meccanismo a cascata. Se il soggetto si rifiuta verrà offeso o ridicolizzato nel web o nella vita reale;
- **Sexting** (pubblicare sesso): il termine deriva dall’unione delle parole inglesi “sex” (sesso) e “texting” (pubblicare testo). Si può definire sexting, l’invio e/o la ricezione e/o la condivisione di testi, video o immagini sessualmente esplicite/inerenti la sessualità. La pericolosità in questi casi è rappresentata dall’incontrollata quantità di immagini che passano da telefono a telefono fino ad arrivare anche a soggetti totalmente sconosciuti dalla vittima. Il sexting può integrare fattispecie penalmente rilevanti;
- **Denigration** (denigrazione): è una forma di cyberbullismo che ha lo scopo di ledere la reputazione della vittima denigrandola pubblicando materiale come video o foto o anche semplicemente parlandone male. Tale comportamento può configurare il reato di diffamazione. Gli spettatori che condividono tale materiale palesemente offensivo o lo apprezzano attraverso un “mi piace” potrebbero configurare anch’essi dei comportamenti penalmente rilevanti;
- **Body shaming** (vergogna del corpo): è la tendenza a commentare sui social network, in modo negativo, la forma fisica delle persone, in particolare delle donne., con lo scopo di far vergognare la ‘vittima’ del proprio corpo, con il pericolo di spingerla verso un comportamento alimentare scorretto. Le più sensibili al body shaming sono le adolescenti dai 18 ai 21 anni, le ragazze più giovani, infatti, accettano più difficilmente il proprio corpo soprattutto se difetti sono evidenziati dai

coetanei. Tuttavia, anche le ragazze tra i 25 e i 32 anni e quelle di età più adulta possono essere “colpite” dalle impietose critiche per l’aspetto fisico magari non perfettamente giovane, tonico e snello. Anche gli uomini non sono indifferenti alle critiche sul proprio corpo, ma la percentuale si abbassa sfiorando appena l’11%. Questo fenomeno è pericoloso perché incoraggia comportamenti alimentari sbagliati che possono sfociare in problematiche quali l’anoressia, la bulimia e i disordini alimentari in generale;

- **Cat fishing** (pesce gatto): in inglese vuol dire pesce gatto e in gergo urbano vengono descritte con questo termine coloro che sui Social Network fingono di essere qualcun altro solitamente per intrecciare delle storie amorose virtuali. Tutto questo dovrebbe far riflettere sul fatto che su internet non si incontrano sempre persone sincere. Il fenomeno è stato testimoniato da una famosa trasmissione televisiva dal titolo “CatFish” e, più recentemente, svariate inchieste giornalistiche e televisive (es. Le Iene) hanno posto l’accento sulla facilità con cui si può cadere in delle vere e proprie truffe, non solo “amorose” attraverso questo sistema;
- **Persecuzione via chat**: si tratta di offese, insulti o arbitrarie esclusioni dai gruppi o dalle chat di WhatsApp. WhatsApp, attualmente di proprietà di Facebook, è un’applicazione che può essere installata su qualsiasi smartphone ovvero cellulare connesso ad internet. Tale applicazione consente di condividere foto, video, audio messaggi e di telefonare gratuitamente sfruttando proprio la connessione ad Internet. Inoltre, consente di poter creare dei gruppi tra i soggetti presenti nella rubrica in modo da poter dialogare contemporaneamente con tutte le persone presenti nel suddetto gruppo. Di recente si è registrato un aumento delle persecuzioni nonché delle offese e denigrazioni di talune persone proprio nei gruppi di WhatsApp dove la vittima può essere derisa, insultata, criticata pesantemente,

sistematicamente ignorata dagli altri partecipanti ovvero immotivatamente esclusa dalla chat.

Tale classificazione dimostra come il cyberbullismo non può essere contenuto in una definizione troppo rigida, né può essere considerato in maniera semplicistica quale mera forma di bullismo on line. Si è già detto, infatti, che il fenomeno in esame pur avendo taluni tratti in comune con quello del bullismo riveste caratteristiche peculiari e può avere forme e implicazioni molto complesse e dinamiche variegate.

### **3.3 Dimensione spaziale del cyberbullismo**

Ciò che caratterizza il luogo del cyberbullismo è la “location virtuale” in cui opera. Autorevoli autori (Federico Tonioni, *Cyberbullismo*, Mondadori 2014) spesso si riferiscono ai ragazzi di oggi utilizzando il termine di nativi digitali volendo con ciò, tra l’altro evidenziare l’attitudine dei giovani ad interagire sempre più precocemente e facilmente in una realtà *dematerializzata*. Gli stessi studiosi del fenomeno in esame evidenziano come, nelle realtà odierna i tradizionali luoghi di incontro non sono più quelli ai quali era abituata la generazione precedente a quella dei nativi digitali quali: palestre, scuola, bar, giardini pubblici, oratori, ecc., ma sempre più spesso i luoghi in cui si svolge la vita degli adolescenti e preadolescenti sono le c.d. piattaforme mediatiche. Attraverso questi strumenti il mondo virtuale è entrato sempre più prepotentemente nella nostra vita e nelle nostre abitudini fino a quasi invaderle.

Nel cyberspazio sempre più adolescenti, preadolescenti, ma anche un numero sempre più crescente di adulti condividono pensieri profondi, momenti della propria quotidianità, simpatie o antipatie verso altri internauti, affermano le proprie opinioni e convinzioni.

Il cyberspazio consente di raggiungere le persone più facilmente che nella vita reale, protetti dall’anonimato e comunque schermati dal monitor che impedisce agli altri di vederci direttamente, sicuri di quella forza data dallo schermo che a volte è anche scudo.

Parlare del luogo del cyberbullismo è dunque un paradosso poiché il web per sua stessa natura rappresenta un non luogo, almeno in senso fisico, trattandosi di uno spazio astratto e immateriale che, tuttavia, ha ripercussioni concrete e reali nella dimensione off line. Inoltre, il web, proprio perché senza confini in senso spaziale e fisico, è potenzialmente illimitato e pertanto, come si è già evidenziato in precedenza, molto più lesivo del mondo reale dato che un comportamento aggressivo on line può risultare più violento e dannoso che in una dimensione reale.

Tuttavia, queste stesse caratteristiche rendono il web un luogo “chiuso” e dal quale è difficile scappare: in esso si è liberi e prigionieri nello stesso tempo! La storia di molti ragazzi vittime di cyberbullismo manifesta infatti, un tratto drammaticamente comune e cioè la sensazione che la vittima ha di sentirsi in “gabbia”. Quando si è vittima di bullismo, infatti, i ragazzi nel più semplice dei casi chiedono di essere cambiati di classe o d’Istituto, nei casi più gravi, alcune vittime di persecuzioni sono state costrette a trasferirsi in altre città o addirittura a cambiare regione, ma comunque in qualche modo la vittima è riuscita, anche a caro prezzo, ad allontanarsi dall’aggressore per mettersi al sicuro.

Questa stessa possibilità non è concessa alla vittima di cyberbullismo, la quale non è mai al sicuro poiché il suo persecutore o i suoi persecutori hanno il volto della schermata del computer o il suono inequivocabile dei messaggi del telefonino; inoltre, spesso proprio quell’anonimato di cui si è parlato in precedenza impedisce alla vittima di capire chi è il suo persecutore, perché c’è l’ha con lei e quando la smetterà.

Prima di addentrarci più dettagliatamente nel mondo dei social network è importante evidenziare altre due peculiarità collegate al fenomeno della immaterialità del web e cioè: la potenziale immortalità di tutto ciò che viene postato nella rete e l’impulsività o l’immaturità con cui si esprimono giudizi o opinioni sulle piattaforme on line.

In astratto è infatti possibile affermare che un dato caricato in rete potrebbe non essere più cancellabile e quindi potenzialmente immortale. Mentre, infatti, quando si è vittima di un atto di bullismo l’atto per quanto violento o crudele si svolge in un determinato contesto spazio temporale che cessa con il cessare dell’azione, al contrario la “violenza” perpetrata nel



web sotto forma di offesa, derisione, condivisione di materiale sessualmente esplicito, non cessa con il cessare dell'azione, ma si reitera potenzialmente all'infinito, almeno fino a quando la vittima non interviene ed anche in questo caso la totale eliminazione dal cyberspazio è molto più utopistica che reale. Questo dato rappresenta un punto dolente tanto per la vittima di cyberbullismo quanto per il carnefice poiché lo stesso potrebbe soffrire della stigmatizzazione di un comportamento sbagliato, perpetrato nel passato e nel quale lo stesso potrebbe non riconoscersi più in futuro.

L'altro profilo al quale si intende sommariamente accennare è quello legato all'impulsività dell'azione perpetrata in un contesto dematerializzato piuttosto che in uno scenario reale. Molti studiosi del tema (Facci, Valorzi, Berti, 2017) hanno evidenziato come la realtà dematerializzata del web porta le persone ad un agire molto più impulsivo ed automatico non considerando affatto le conseguenze che da tale agire derivano. In molti dei casi di cyberbullismo tanti ragazzi considerati gregari del cyber bullo non si rendevano conto di come la condivisione di un filmato denigratorio o offensivo contribuisse a fare del male alla vittima, così come moltissimi altri non ricordavano neanche di avere visionato o commentato un determinato video o post. Il web è quindi un vero e proprio ambiente (Facci, Valorzi, Berti, 2017) ed il fatto che non abbia confini spazio-temporali non lo rende avulso da regole, anzi agire in un contesto dematerializzato non deve fare abbassare la soglia di prudenza e di attenzione.

È importante ricordarsi sempre che dietro la macchina c'è una persona e quella persona va rispettata e tutelata dentro e fuori il web.

### **3.4 Il mondo dei social network**

La generazione precedente a quella dei nativi digitali era abituata a considerare la comunicazione digitale per lo più connessa ad esigenze di tipo lavorativo: le prime mail inviate servivano per comunicare con i colleghi o il datore di lavoro a distanza o comunque a intrattenere relazioni prevalentemente di tipo lavorativo. In seguito si diffuse la tendenza a riservare a tali piattaforme anche l'ambito affettivo/amicale, negli anni '90, infatti, si

attua il c.d. processo di personalizzazione di Internet con conseguente diffusione di chat, blog, forum dove la collettività si scambiava qualsivoglia tipo di informazione. In questi ambiti l'identità personale lasciava il posto alla possibilità di costruirsi un **avatar** virtuale dotato di un proprio nickname e quindi tutelato dall'anonimato.

Le principali motivazioni che spingono i giovani all'uso dei social network sono state individuate nel: bisogno di connessione per vincere la noia; bisogno di informazione; bisogno di relazione; bisogno di amicizia. I social network offrono, infatti, sistemi di messaggistica istantanea (*instant-messaging*), di *dating* (incontri online), di inserimento di curricula e profili professionali in database disponibili sui Web e di accesso alle community. È possibile giocare, chattare, condividere foto e video, esperienze e stati d'animo, news e informazioni, interagire con gruppi socio-umanitari e associazioni di volontariato, partecipare a forum di discussione, sentirsi connessi con il mondo, rimanere in contatto con vecchi amici e stringere relazioni con nuovi.

L'escalation delle piattaforme mediatiche culmina con il grande successo di Facebook, fondato il 04 febbraio del 2004. Facebook nasce ad Harvard negli Stati Uniti ad opera, di Mark Zuckerberg e di un gruppo di studenti della prestigiosa facoltà con l'originario scopo di mettere in contatto gli studenti del campus. In seguito fu aperto anche agli studenti di altre scuole e successivamente a chiunque dichiarasse di avere più di tredici anni di età, il resto è storia nota a tutti. Gli utenti di tale piattaforma possono accedere ai servizi registrandosi gratuitamente, inserendo i propri dati anagrafici e l'indirizzo di posta e-mail, ciò consente di poter creare un profilo personale, includere "amici" nella propria rete sociale, e scambiarsi messaggi, foto e quant'altro via chat con i propri contatti. In un primo momento Facebook è stato molto apprezzato soprattutto dai giovani anche se oggi molti di essi lo dichiarano superato e obsoleto e preferiscono utilizzare altri social definiti come più moderni e alla "moda" verso i quali sta attuando una vera e propria "migrazione".

Si propone di seguito una elencazione esemplificativa dei principali social network che attualmente risultano molto diffusi soprattutto tra gli adolescenti e preadolescenti:

- **LinkedIn** è un servizio gratuito, impiegato principalmente nello sviluppo di contatti professionali, attraverso la pubblicazione e condivisione del proprio curriculum vitae. Lo scopo principale del sito è consentire agli utenti registrati di mantenere una lista di persone conosciute e ritenute affidabili in ambito lavorativo;
- **Twitter** (il nome “Twitter” deriva dal verbo inglese *to tweet* che significa “cinguettare”) è una rete sociale creata nel marzo 2006. La piattaforma fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo con lunghezza massima di 140 caratteri, raddoppiati nel settembre 2017 a 280. Gli aggiornamenti sono mostrati nella pagina di profilo dell’utente e comunicati agli utenti che si sono registrati per riceverli, c.d. *followers*. La visibilità dei propri messaggi può essere libera oppure limitata a soli determinati utenti;
- **Instagram** è un social network che permette agli utenti di scattare foto e condividerle in rete. Oggi l’azienda appartiene a Facebook che l’ha comprata per un miliardo di dollari. In Italia è usato da 14 milioni di utenti ogni mese e da 8 milioni di utenti al giorno (soprattutto donne: 53%). L’età prevalente è quella che va tra i 19 e i 24 anni. Instagram si è rivelato uno strumento “pericoloso” poiché viene usato spesso dagli adolescenti per pubblicare foto in atteggiamenti succinti o provocanti;
- **Snapchat** è un servizio di rete sociale per smartphone e tablet che consente di inviare agli utenti della propria rete messaggi di testo, foto e video visualizzabili solo per 24 ore. Nel 2017 il numero degli utenti attivi è di circa 300 milioni, facendone uno dei social network più usati nel mondo. Il servizio offerto da Snapchat, data la durata delle immagini alle sole 24 ore, fa erroneamente percepire ai giovani tale strumento come innocuo e pertanto, spesso e volentieri, è stato usato per pubblicare immagini particolarmente succinte o dai contenuti sessualmente espliciti;

- **Ask** è un social network basato, interamente, su domande e risposte, dove gli utenti sono liberi di rispondere alle domande anonime o provenienti da altri utenti visibili. Tramite le risposte alle domande è possibile accrescere la propria popolarità, in modo semplice e rapido. Il meccanismo semplicissimo, in cui altre persone ci fanno delle domande sulla nostra vita e sulla nostra personalità e noi ci raccontiamo tramite le risposte, rappresenta il successo di Ask. Non solo, Ask.fm permette di effettuare domande in modo completamente anonimo. Proprio per questo motivo Ask.fm si è rivelato essere uno strumento molto pericoloso proprio perché, protetti dall'anonimato, molti degli utenti hanno allentato completamente i freni inibitori sentendosi liberi di rivolgere ad altri qualunque tipo di commento anche abietto o spregevole. È noto che Ask.fm è stato sotto i riflettori della cronaca che in più di una occasione lo ha accusato di essere stato la causa di numerosi suicidi avvenuti fra adolescenti abituali utilizzatori del sito. Nel 2014 il sito è stato integrato con Ask.com con l'intento di combattere efficacemente il cyberbullismo, la nuova gestione ha, infatti, precisato che tutto il vecchio staff di Ask.fm non avrebbe più lavorato nella nuova struttura.

Da questo breve excursus emerge che il social network di per sé è uno strumento neutro incapace da solo di fare del bene o del male, a fare la differenza è l'utilizzo che di esso si fa. La degenerazione del social network da strumento apparentemente innocuo a pericolosa arma di aggressione e violenza si ha quando lo stesso viene utilizzato in modo improprio con finalità lesive, dando sfogo a quanto di più meschino e abietto può risiedere nell'animo umano. Non si dimentichi, infatti, che la realtà virtuale amplifica e nello stesso tempo destruttura le emozioni e i sentimenti, rendendo il soggetto più forte ma anche più fragile nel medesimo momento. È fondamentale che gli adulti nell'approcciarsi al mondo dei social network comprendano la reale portata ed influenza che spesso essi hanno sul comportamento degli adolescenti o preadolescenti.

I social network, nel loro uso improprio hanno contribuito non solo, a determinare un nuovo concetto di senso del pudore, di vergogna, di intimità, esasperando la tendenza a far manifestare un protagonismo sfrenato e sempre più manifestatamente disinibito, ma vi è di più. Gli stessi hanno contribuito a diffondere e sviluppare un nuovo deviato concetto di popolarità fondato sul detto, “*postò ergo sum*”. Spesso si pone l’accento sulla pericolosità del nuovo concetto di popolarità diffuso dai social o c.d. popolarità social (*link popularity*). Esso si basa sul maggior numero di like che sui social si ricevono, il maggior numero di visualizzazioni, di filmati, di foto, link, inseriti nei propri profili, manifestazioni di sprezzo del pericolo, aggressività, valorizzazione di atteggiamenti palesemente demenziali, tendenza all’emulazione.

Alla luce di queste considerazioni, il contrasto al cyberbullismo non può prescindere da un “uso consapevole” dei social network e dalla conoscenza dei contenuti tecnologici, da un lato, e dalla conoscenza delle problematiche psicopedagogiche correlate, dall’altro. La propria ed altrui “sicurezza in rete”, dipende, non solo dalla tecnologia adottata ma anche dalla capacità di discernimento delle singole persone nel proprio relazionarsi attraverso la rete. Come si è detto non vanno, infatti, colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest’ultime; occorre, viceversa, fare opera d’informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in rete. I social media non sono solo strumenti di comunicazione ma anche modi per esprimere se stessi, ne deriva che, la vera sicurezza in rete non sta tanto nell’evitare situazioni problematiche attraverso la demonizzazione dei social media, quanto nell’acquisire gli strumenti necessari per gestirle.

### Schema Riassuntivo Bullismo e cyberbullismo a confronto

<b>Bullismo</b>	<b>Cyberbullismo</b>
Vessazioni	Vessazioni on line
Contesto spaziale delimitato (es. classe)	Contesto spaziale illimitato
Riguarda compagni di classe, di Istituto, gruppo di amici, persone che si conoscono tra loro	Può riguardare anche persone totalmente sconosciute
La tipologia di violenza può essere diretta o indiretta	Prevalenza di violenza indiretta
Riguarda uomini e donne	Riguarda uomini e donne
Le azioni di bullismo sono circoscritte ad un determinato arco spazio/temporale	Le azioni avvengono h. 24
Le azioni di bullismo possono essere percepite come scherzo o come ragazzate	Le azioni di cyberbullismo possono essere percepite come scherzo o come ragazzate, ciò è ancora più amplificato dalla impulsività e dalla schermatura del monitor
Affiancano il bullo: gregari (comportamento attivo) e cosiddetta maggioranza silenziosa (che non offende ma non interviene)	Cooperano con il cyberbullo: gregari e numero potenzialmente indefinito di spettatori
No anonimato	Anonimato
Ridotta empatia	Assenza di empatia
Le azioni sono conosciute in quel determinato contesto	Le azioni possono avere una diffusione virale. La persecuzione on-line può essere visibile ad un pubblico illimitato di spettatori
Le azioni possono integrare fattispecie di reato	Le azioni possono integrare fattispecie di reato
Si può contenere attraverso azioni di prevenzione e non solo di repressione	Si può contenere attraverso azioni di prevenzione e non solo di repressione

### 3.5 I protagonisti

Le dinamiche del bullismo comprendono fondamentalmente tre tipologie di protagonisti.

La prima riguarda i “bulli”, ovvero coloro che agiscono le prevaricazioni. In questa tipologia bisogna distinguere tra “bullo dominante”, cioè quei soggetti più forti che agiscono da leader promuovendo e mettendo in atto le prepotenze; e “bulli gregari”, ovvero quel gruppetto di soggetti che sostiene e spalleggia il bullo dominante.

Le “vittime” sono coloro che subiscono le prepotenze dei bulli. Anche questa tipologia di protagonisti è suddivisibile in due sottogruppi: alcune vittime, infatti, assumono un atteggiamento di passiva sottomissione (vittime passive); altre invece sembrano provocare i bulli (vittime provocatrici).

In ultimo troviamo gli “spettatori”, che assistono agli atti bullistici senza prendervi parte. La maggior parte di essi si comporta come una “maggioranza indifferente”, che vedendo le scene vi reagisce con apparente estraneazione. Altri spettatori possono invece sostenere indirettamente il bullo, mentre altri ancora possono esprimere una qualche forma di difesa verso la vittima.

### 3.6 Bulli e cyberbulli

Partiamo con il descrivere le caratteristiche di personalità e le modalità di comportamento del “bullo dominante”. Il suo profilo corrisponde a quello con il quale comunemente si identificano i classici bulli. E’ un soggetto più forte della maggior parte dei suoi compagni, ma soprattutto della vittima che decide di vessare. Ha bisogno di affermarsi mostrando il suo potere sugli altri, che sottomette ed umilia traendone soddisfazione. Riesce bene negli sport e nei giochi con gli altri il ché, unito alla sua forza fisica, lo rende popolare tra molti dei compagni, soprattutto tra i più piccoli. Tutto ciò accresce il suo senso di sicurezza e la sua autostima, che non di rado è più elevata di quella della media dei compagni ed è combinata a narcisismo

e manie di grandezza soprattutto tra gli adolescenti (Salmivalli, 1999). Alcune osservazioni rivelano come i bulli si mostrino molto ottimisti e riescano più facilmente a gestire i conflitti e le pressioni negative, per questo motivo riescono anche a coinvolgere dei seguaci nelle loro azioni di prepotenza (Menesini, 2000). Altri studi hanno indagato la popolarità dei bulli tra i pari, che è risultata piuttosto elevata, portando ad ipotizzare che ciò possa produrre un innalzamento dell'autostima e dunque rafforzare il ricorso a condotte aggressive, (Caravita e Di Balsio, 2009). Un'elevata autostima offre al contempo ben poche motivazioni al cambiamento ed uno scarso timore per le sanzioni. Tuttavia, la questione della popolarità dei bulli tra i pari risulta controversa. Uno studio condotto su ragazzi di 12 e 13 anni ha evidenziato come i bulli non siano particolarmente stimati e popolari tra i compagni, sebbene la loro popolarità risulti di gran lunga maggiore di quella delle vittime (Salmivalli, 1996).

Il bullo dominante ha un carattere impulsivo ed irascibile e spesso non riesce a controllare le pulsioni, tollerare le frustrazioni e rispettare le regole. Come detto, ricorre all'aggressività ed alla violenza per ottenere vantaggi e acquisire prestigio nel gruppo. Non è aggressivo solo verso i coetanei, ma anche verso insegnanti e genitori, che può trattare con insolenza ed oppositività. È assai poco empatico ed altruista, per cui non riesce a entrare in sintonia con le emozioni degli altri e con la sofferenza della vittima in particolare, della quale può addirittura pensare che meriti di essere trattata male (Coie et al., 1991; Boulton e Underwood, 1992).

Quando viene messo dinanzi alla responsabilità delle conseguenze derivanti dalle sue prevaricazioni, non mostra comprensione o senso di colpa, ma si giustifica caparbiamente. Alcuni studi hanno evidenziato che, più i bulli si sentono percepiti come popolari, più sviluppano alti livelli di disimpegno morale (Garandea e Cillessen, 2006; Caravita et al., 2009), ovvero processi intrapsichici di autogiustificazione e disattivazione dell'autocontrollo morale e, dunque, dei sensi di colpa e di vergogna (Bandura, 1996). Tali atteggiamenti tendono poi a venire mantenuti dai bulli all'interno di altri contesti relazionali (Caravita et al., 2014).

Questo tipo di condotte porta nel tempo ad un progressivo peggioramento del rendimento scolastico, soprattutto negli anni della scuola



media. In particolare, il disimpegno morale è un fattore di rischio per il comportamento prepotente, che tuttavia agisce in modo diverso nella scuola elementare ed in quella media. Durante la scuola elementare ciò che porta gli alunni maschi a giustificare la prepotenza è l'aver una bassa popolarità tra i pari ed il fatto che la vittima non venga difesa. Nella scuola media, invece, il disimpegno è legato al sentirsi molto popolare ed al ricoprire una posizione di rilievo nel gruppo, si tratta dunque di soggetti già strutturati nel ruolo di bullo o di gregario (Gini et al., 2014). Inoltre, con il passare del tempo e con la maturazione dei compagni, la popolarità del bullo dominante tende a diminuire. Questi fattori possono comportare l'abbandono scolastico durante gli studi superiori.

Il "bullo gregario", o bullo passivo, assume il ruolo di sostenitore e fomentatore del bullo dominante, senza tuttavia prendere iniziative autonome contro la vittima. Solitamente fa parte di un gruppo di due o tre gregari, che seguono il bullo dominante, gli danno man forte ed obbediscono ai suoi comandi. A differenza del dominante, il bullo gregario è piuttosto ansioso ed insicuro, ha uno scarso rendimento scolastico, non è popolare tra i coetanei. Si affianca al bullo dominante e partecipa alle sue prepotenze ritenendo che ciò gli dia la possibilità di affermarsi nel gruppo e di apparire "forte". In realtà, egli sa che se non agisse così potrebbe a sua volta trovarsi nei panni della vittima, della quale condivide la sostanziale vulnerabilità. Quando è da solo non attacca la vittima, anzi può mostrarsi amichevole essendo empaticamente consapevole della sofferenza che le azioni bullistiche le provocano.

Bullo e "cyberbullo" nell'immaginario collettivo presentano taluni profili di affinità. Notoriamente si attribuisce al bullo e al cyberbullo una personalità aggressiva, impulsiva, intollerante verso il "diverso", poco empatica e carente nel provare sensi di colpa. A differenza del bullo, però, esistono, caratteristiche precise del cyberbullo.

Il cyberbullo può celarsi dietro l'anonimato o agire nelle vesti di qualcun altro, il che lo fa sentire in qualche modo protetto e privo di responsabilità. Chi agisce nell'anonimato e nella mancata interazione visiva non ha la consapevolezza e la reale percezione delle offese e degli attacchi che la

vittima subisce ed inoltre ciò è reso ancora più evidente dalla istintività e impulsività che caratterizza la dimensione virtuale più di quella reale.

Il cyberbullo non ha una percezione diretta delle aggressioni che sta perpetrando, né un diretto contatto fisico con la vittima e pertanto riduce sensibilmente il suo livello di empatia e di coinvolgimento con l'altro. L'assenza di contatto fisico rende gli attacchi on line particolarmente crudeli. La mancanza di filtri e l'agire al di là dei convenzionali limiti spazio/temporali rende l'atto di prevaricazione on line oltremodo violento e potenzialmente reiterabile tutte le volte che si è connessi.

Il deviato concetto di popolarità, la volontà di agire in presenza di un pubblico potenzialmente illimitato di spettatori e la voglia di visibilità, aumenta la tendenza del cyberbullo a ripetere le aggressioni, mentre la vittima si sente sempre di più bloccata in una gabbia senza via di fuga.

In rete, infatti, tutti possono ricordare un volto, il particolare di un'aggressione o lo scenario generale nel quale si è svolta, perché il mondo del web rende potenzialmente tutti visibili in eterno e la reputazione digitale non abbandonerà mai la vittima.

Un'altra peculiarità che caratterizza il bullo dal cyberbullo è il grado di inconsapevolezza che contraddistingue quest'ultimo. Il cyberbullo, proprio perché l'azione avviene in un contesto dematerializzato, non sempre è in grado di rendersi conto che sta facendo del male alla vittima o di quanto le sta nuocendo.

Il cyberbullismo come il bullismo riguarda sia maschi che femmine. Recentemente si è registrato un aumento del fenomeno del cosiddetto bullismo in rosa ovvero del bullismo perpetrato da ragazze: anche nella dimensione virtuale il cyberbullismo risulta essere uno strumento molto utilizzato da e contro persone di sesso femminile. Le cyberbulle utilizzano la rete per denigrare, perseguire, ridicolizzare ragazze ritenute meritevoli dell'odio *social* agli occhi della *community*, così come spesso e volentieri i cyberbulli si avvalgono di filmati, foto osé o altro materiale per colpire ex fidanzate, compagne di scuola o ragazze invise per le più svariate ragioni.

Quanto alle motivazioni che muovono l'agire del cyberbullo esse sono tanto varie quanto banali: in molti casi si tratta di vendetta per essere stati traditi o respinti come amici o come partner, in altri casi si tratta di

una mera antipatia, meno frequenti, ma comunque drammatici sono i casi in cui si perseguita qualcuno per puro divertimento, in altri casi ancora (come avviene per il sexting) si ritiene che la vittima “se la sia cercata”.

Ne deriva, quindi, che non è facile tracciare un identikit unitario del cyberbullo.

#### Schema riassuntivo Bullo e cyberbullo a confronto

Bullo	Cyberbullo
Aggressività	Aggressività esasperata dalla schermatura del monitor
Impulsività	Maggiore impulsività
Scarsa tolleranza nei confronti del “diverso”	Sicurezza data dall’anonimato
Scarsa empatia	Assenza di empatia esasperata dalla schermatura del monitor
Ridotti sensi di colpa	Sottovalutazione/inconsapevolezza della dannosità delle vessazioni perpetrate
Tendenza a prevaricare sugli altri	Visibilità
Ostilità	Ricerca di popolarità
Fragilità o all'opposto eccessiva sicurezza di sé	Percezione di “farla franca”

### 3.7 Vittime e cybervittime

Come anticipato, le vittime di bullismo possono suddividersi in due tipologie.

Iniziamo con il presentare il profilo della “vittima passiva”, che rappresenta l’emblema della vittima alla quale si è propensi a pensare. È un soggetto particolarmente debole e la sua debolezza appare ancor più elevata

dinanzi alla forza del bullo. È poco abile negli sport e nei giochi di competizione, appare impacciato o scoordinato, timoroso di farsi male. Sul piano del carattere e della personalità risulta particolarmente ansioso, insicuro, sensibile, pauroso, cauto, debole. Ha un'opinione negativa di sé e delle proprie capacità, dunque, una bassa autostima (Olweus, 1993; Perry, Kusel e Perry, 1988; Kochenderfer e Ladd, 1997).

Ciò lo rende solitamente privo di assertività e lo espone alle prevariazioni, alimentando un circolo vizioso di auto ed etero svalutazione. Quando viene attaccato dai bulli non si difende e spesso reagisce piangendo, isolandosi o scappando via. Se invitato a contrattaccare anche solo verbalmente, si dice contrario a qualunque forma di violenza. In sostanza, la vittima viene a trovarsi in una condizione in cui non può che subire in quanto, per diversi motivi, incapace di difendersi (Olweus, 1993; Coie e Dodge, 1998; Smith et al., 1999).

A scuola viene escluso dal gruppo dei compagni, per cui si ritrova spesso da solo e difficilmente riesce a farsi degli amici. Non ha nessuno con cui parlare delle prepotenze che subisce, delle quali tuttavia si vergogna e che comunque tende a negare per timore di venire considerato una spia o che poi aumentino. Non di rado addossa a sé la colpa di quanto gli accade e ciò lo fa sentire impotente e lo induce ad accettare passivamente le vessazioni. In questa condizione di isolamento finisce per ricercare la vicinanza degli adulti, solitamente di qualche docente, nei quali cerca anche protezione dal bullo. A partire dalla scuola media tende a peggiorare nel rendimento scolastico.

Oltre alle peculiari caratteristiche psicologiche, sembra che altri elementi possano contribuire ad aumentare il rischio di vittimizzazione da bullismo, tra questi: l'appartenenza ad un gruppo etnico o culturale diverso da quello maggioritario, la presenza di disabilità psichiche o fisiche, l'omosessualità. Tuttavia, tali caratteristiche non sono necessariamente predisponenti, né il non averle evita il rischio.

La caratteristica distintiva della cosiddetta "vittima provocatrice" consiste proprio nel provocare gli attacchi degli altri e dei bulli in particolare. In sostanza, davanti alle azioni aggressive dell'altro, questa tipologia di vittima spesso contrattacca ricorrendo anche ad azioni di forza, che tuttavia

risultano tendenzialmente inefficaci. La vittima provocatrice può quindi sia agire che subire delle prepotenze, finendo tuttavia per attirare su di sé l'attenzione e la "predilezione" del bullo.

Le vittime provocatrici generalmente sono dei maschi e presentano irrequietezza, immaturità, impulsività ed una certa iperattività. Ciò li porta ad assumere atteggiamenti e comportamenti che irritano i compagni di classe e finanche gli adulti, causando tensioni e suscitando reazioni negative verso di sé. Sul piano del profilo psicologico presentano diversi aspetti comuni alle vittime passive possono essere, ansiosi, insicuri, goffi, preoccupati di farsi male, avere problemi di concentrazione ed una bassa autostima.

Nel tracciare il profilo della "cybervittima" bisogna considerare che, se risulta difficile come visto nel paragrafo precedente tracciare un profilo unitario di cyberbullo, è del pari complesso capire chi è la sua vittima. Potenzialmente chiunque può essere vittima di cyberbullismo: categorie disagiate, omosessuali, persone di culture e di etnie differenti dalla nostra, persone fisicamente ritenute non attraenti, potrebbero essere alcune categorie ma di certo non sono le uniche.

L'ampia casistica ha dimostrato che vittime di cyberbullismo sono state note personalità del mondo dello spettacolo, della politica, soubrette di innegabile avvenenza, così come ragazze e ragazzi particolarmente brillanti a scuola, di sicura gradevolezza fisica, apparentemente "belli e alla moda" e ben inseriti nel contesto sociale. Vittima di cyberbullismo, quindi, non si nasce ma si diventa, ovvero riconosciamo la vittima solo quando essa è tale.

La vittima di cyberbullismo così come quella di bullismo manda dei segnali che è fondamentale riuscire ad interpretare: si può individuare una tendenza al cambiamento delle proprie abitudini, la tendenza a chiudersi in se stessa e al pianto, la tendenza ad isolarsi e ad evitare i contatti con il gruppo di amici prima frequentato, una scarsa autostima e una cattiva opinione di sé.

Soprattutto nelle donne che sono vittime di sexting o che hanno in passato diffuso tramite i propri profili social foto o video troppo allusivi o ammiccanti, si innesca un senso di colpa e di vergogna ed un disagio legato all'aver dato un'immagine di sé non totalmente corrispondente al vero.

Questo è uno dei risvolti più drammatici che colpisce le donne più che gli uomini dal momento che queste ultime portano il peso di una morale bigotta, che alle volte giudica diversamente uomini e donne. In altre parole, un filmato che riprende una ragazza in atteggiamenti disinibiti così come una foto che raffigura una ragazza in atteggiamenti intimi e provocanti porterà l'opinione pubblica a giudicarla più severamente rispetto alle medesime azioni compiute da un ragazzo. Naturalmente ciò non rende meno odioso il fenomeno di cyberbullismo se perpetrato ai danni di soggetti di sesso maschile: la vittima soffre quando è perseguitata a prescindere dal sesso. Il cyberbullo o la cyberbulla hanno quindi a disposizione un potentissimo strumento di distruzione di una persona. Diversi i casi di cronaca che attestano come tante ragazze non sopportando il peso della gogna morale e mediatica hanno deciso di togliersi la vita.

Sulla scia di quanto affermato è, pertanto, necessario che ogni progetto atto a prevenire e sconfiggere il cyberbullismo sia accompagnato da un percorso di educazione sentimentale, civile e sessuale che porti ad una effettiva equiparazione tra uomo e donna, al fine di contrastare la c.d. doppia morale che in tanti casi porta a giudicare la donna più severamente dell'uomo.

Come in precedenza evidenziato, giova ribadire come la vittima di cyberbullismo soffra una condizione ancora più pressante ed apparentemente senza vie di fuga rispetto a quella della vittima di bullismo. L'azione del cyberbullo, infatti, si svolge in una dimensione dematerializzata e dalla quale risulta difficile scappare, non si esaurisce, poi, al cessare del suo compimento ma può reiterarsi potenzialmente all'infinito per tutte le volte in cui ci si può connettere. La persecuzione può avvenire tramite computer o smartphone, quindi, non abbandona mai la vittima, la quale, spesso si scontra con soggetti che non conosce in quanto come si è detto il cyberbullo può nascondersi dietro l'anonimato.

Molte vittime di cyberbullismo, soprattutto nei casi di sexting, cyberstalking o di body-shaming hanno manifestato un senso di difficoltà ed inadeguatezza nello stare in pubblico poiché si sentivano costantemente giudicate ed osservate ed avevano la sensazione che "tutto il mondo" conoscesse la ragione per cui avveniva la persecuzione.

**Schema riassuntivo  
Vittima di bullismo e Cybervittima a confronto**

Vittime di bullismo	Cybervittima
Insicurezza	Insicurezza
Isolamento	Isolamento
Difficoltà ad aprirsi con genitori e amici	Difficoltà ad aprirsi col mondo esterno
Scarsa autostima	Percezione di non avere scampo o vie di fuga
Rabbia repressa	Difficoltà a individuare i cyber bulli poiché celati dietro l'anonimato
Cambiamento abitudini	Cambiamento abitudini
Vergogna	Sensazione di essere "giudicata da tutti"
Senso di colpa	Esposizione all'azione vessatoria potenzialmente h. 24 o comunque ogni volta in cui si è connessi
Paura	Vergogna/senso di colpa nelle donne più che negli uomini in caso di foto o filmati osé o sessualmente espliciti

### **3.8 Spettatori e cyberspettatori**

Il bullismo è un fenomeno collettivo che coinvolge tutto il gruppo dei bambini e dei ragazzi, i quali, con il loro atteggiamento, possono direttamente o indirettamente sostenere il bullo, difendere la vittima o rimanere

neutrali. Dunque, possono assumere ruoli determinanti nelle dinamiche bullistiche.

Nel bullismo, infatti, oltre a bulli e vittime, bisogna considerare i soggetti che si trovano ad assistere alle prevaricazioni o ne vengono a conoscenza. Si tratta una larga maggioranza definita “spettatori”, che rappresenta poco meno dei due terzi (63,3%) dei ragazzi e degli adolescenti (Istat, 2015). Gli spettatori, a seconda delle loro reazioni, possono favorire o frenare gli episodi di bullismo e dunque il dilagare del fenomeno. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, si rileva come le prepotenze non vengano segnalate ed il gruppo non intervenga a contrastarle. In questi casi si parla di “maggioranza silenziosa”.

Quando si esamina il bullismo, la “maggioranza silenziosa” va considerata una risorsa fondamentale attraverso la quale poter giungere a ridurre il radicarsi del bullismo in un gruppo. Se gli spettatori non si oppongono ai bulli ed assumono un atteggiamento omertoso, finiscono per tollerare e legittimare le prevaricazioni e le prepotenze, incentivandone la perpetuazione. Essi possono invece adottare alcune semplici ma efficaci strategie per arginare e fermare gli atti di bullismo, alcune attive ed altre passive (Sharp e Smith, 1994).

Le “strategie attive” prevedono che: si richieda l'aiuto di un adulto; si dichiari apertamente la propria disapprovazione verso i comportamenti bullistici; si aiuti la vittima a sottrarsi alle prevaricazioni; si sollecitino altri compagni a non appoggiare e disapprovare il bullo e i suoi gregari;

Le “strategie passive” prevedono, invece, che: non si prenda parte alla situazione evitando di ridere e di commentare o di assecondare e prestare attenzione ai bulli; si coinvolga la vittima nelle attività con il proprio gruppo di compagni.

In sostanza, è importante che la vittima si senta considerata dai compagni e possa riconoscervi coloro ai quali rivolgersi quando si sente minacciata dai bulli. Al contempo, i compagni devono assumere un atteggiamento di disapprovazione e di intolleranza dei comportamenti bullistici, facendo capire al bullo che finché si comporterà da prepotente non godrà di alcuna popolarità.



Nel leggere la dinamica complessiva del bullismo ed i ruoli di tutti i suoi diversi attori, è importante ricordare che l'aggregazione di bambini e ragazzi nella scuola o in altri contesti educativi comporta sempre lo sviluppo di litigi e tensioni, che sono tuttavia normali. Bambini e ragazzi devono avere l'opportunità di vivere il conflitto, poiché attraverso esso sperimentano una specifica forma di apprendimento delle regole sociali: scoprono, infatti, ulteriori valenze del senso del limite legate al diritto degli altri di essere presenti, di partecipare, di affermarsi. In questo modo il bambino impara ad arginare il proprio egocentrismo, a controllare i propri impulsi aggressivi, a riconoscere la resistenza dell'altro. Nel conflitto bambini e ragazzi esplorano una nuova dimensione di sé stessi e degli altri traendone una fondamentale crescita formativa. Pertanto, l'adulto, deve saper discernere quando un atto di prepotenza o prevaricazione tra ragazzi si iscrive in una dinamica di reciprocità e quando, invece, assume le caratteristiche di una perseveranza bullistica asimmetrica.

Come detto, nel bullismo vittima e bullo non sono gli unici protagonisti poiché il bullo è spesso supportato, direttamente o indirettamente, dai gregari. Tale dinamica si ripropone anche nel cyberbullismo pur se con caratteristiche diverse. I gregari del bullo conoscono il più delle volte la vittima, anche se non necessariamente in modo approfondito, e sono alla stessa visibili e noti. Nel cyberbullismo, per la stessa dimensione on line del fenomeno, i gregari del cyberbullo possono assumere diverse connotazioni: possono essere noti o celarsi dietro l'anonimato, possono conoscere o non conoscere del tutto la vittima, possono perseguire attraverso vessazioni dirette oppure contribuire in modo passivo all'aggressione, "semplicemente" guardando o condividendo con i propri contatti, foto, video e post offensivi.

Nel cyberbullismo, poi, lo schema bullo, vittime e gregari è più sfumato poiché i soggetti possono rivestire sia la veste di cyberbulli che di cyberspettatori, e a loro volta possono essere vittime di altri cyberbulli.

In alcuni casi di cyberbullismo, i c.d. spettatori hanno contribuito moltissimo a danneggiare la vittima, spesso anche in modo totalmente inconsapevole. I ragazzi, infatti, soprattutto se molto giovani, non si rendono conto che commentare un video violento, segnalandolo o mettendo un

like, o contribuendo alla sua virale diffusione, così come diffondere una foto o un video contenenti immagini spinte o sessualmente esplicite, oltre a configurare comportamenti penalmente perseguibili, contribuiscono a “dare visibilità” al gesto, amplificandone la risonanza mediatica.

La rete permette all’atto di cyberbullismo, qualunque esso sia, di non rimanere limitato alla stretta cerchia dei conoscenti come avviene nel bullismo, ma può essere diffuso e conosciuto in tutto il mondo, cristallizzando la violenza. Si può quindi affermare che anche nel cyberbullismo sempre più rilievo bisognerà dare alla figura del cyberspettatore, la quale dovrà essere oggetto di specifica attenzione e di campagne di prevenzione e sensibilizzazione su un uso più consapevole del web.

Occorre far capire ai ragazzi che si fa del male alla vittima anche semplicemente assistendo passivamente al suo tormento, condividendo con leggerezza filmati, post, video, non segnalando gli episodi di violenza di cui si è a conoscenza ai propri genitori, agli insegnanti, alle autorità competenti. Educare i cyberspettatori alla solidarietà con la vittima, puntare al concetto di auto responsabilità e di solidarietà sociale rappresenta la più grande sfida che oggi questo fenomeno pone. Ai c.d. cyberspettatori è importante trasmettere il concetto che: segnalare un commento o un contenuto improprio, non commentare un post o un’immagine offensiva, non diffondere una foto o un video che potrebbero danneggiare la persona rappresentata, costituiscono dei veri e propri obblighi sociali che abbiamo verso il prossimo.

Questa battaglia non può essere delegata alla giustizia: non sempre infatti, le condotte tenute dai cyberspettatori, per questioni di età o di rilevanza giuridica, sono oggetto di una specifica tutela normativa, pertanto, nei vuoti giuridici l’unica via è quella della prevenzione.

**Schema riassuntivo  
I gregari del bullo e del cyberbullo a confronto**

I gregari del bullo	I gregari del cyberbullo
Contribuiscono in modo diretto o indiretto	Contribuiscono in modo attivo o passivo
Conoscono quasi sempre la vittima	Possano non conoscere affatto la vittima
Ruoli più definiti	Ruoli più sfumati
Nessun anonimato	Anonimato
Inconsapevolezza	Maggiore inconsapevolezza o in alcuni casi assoluta mancanza di consapevolezza
Azione circoscritta in un contesto spazio/temporale	Diffusione virale

### **3.9 Gli adulti**

La severità degli effetti del bullismo e del cyberbullismo obbliga il mondo degli adulti ad una accurata riflessione, siano essi genitori, insegnanti o operatori della salute mentale. Il tema centrale di questa riflessione deve evidentemente porsi sull'acquisire consapevolezza del problema e sulla responsabilità di ciascuno nell'individuazione e nella realizzazione di interventi di prevenzione efficaci. Non di rado gli adulti sottovalutano o ignorano sia l'esistenza che le conseguenze del bullismo e del cyberbullismo, non attivando quindi azioni a sostegno dei ragazzi in difficoltà e tanto meno di contrasto e di prevenzione delle prevaricazioni. Si rischia così di

non comprendere che questi fenomeni sono spesso la punta di un iceberg sotto la quale rimangono sommerse umiliazioni, prevaricazioni fisiche, derisioni, esclusioni, ricatti, ecc.. Tutto ciò si aggiunge alla difficoltà emotiva dei bambini e dei ragazzi, soprattutto di coloro che subiscono, di parlare con i genitori o con gli insegnanti di quanto accade, che è vissuto come un qualcosa di fortemente doloroso, da nascondere se non addirittura di cui vergognarsi.

Spesso i genitori rimangono sorpresi se non increduli quando vengono informati che il figlio o la figlia si comportano da bulli o da cyberbulli. Quando invece scoprono che i figli sono vittime di prevaricazioni bullistiche o cyberbullistiche non sanno come affrontare la questione e spesso delegano la soluzione del problema ad altre agenzie, quali la scuola o le forze dell'ordine.

Gli insegnanti non sempre riescono a cogliere i segnali di disagio o a riconoscere gli episodi di bullismo e di cyberbullismo, che per altro avvengono per lo più in assenza o si nascono dagli adulti. Ne consegue che le vittime non trovano aiuto mentre i bulli possono agire indisturbati. Vi è poi un altro rischio: il mancato intervento di un adulto può essere letto come una forma di accettazione del bullismo, se non addirittura di approvazione.

Nello specifico del cyberbullismo, bisogna poi tener conto che il mondo del web per lungo tempo è apparso qualcosa di oscuro e misterioso agli occhi dei non nativi digitali, ovvero degli attuali adulti. La generazione precedente alla c.d. web generation non era abituata ad affidarsi alla realtà virtuale per comunicare o relazionarsi con l'altro o al massimo si intrattenevano rapporti virtuali per far fronte ad esigenze di tipo logistiche o lavorative. Gli adulti, quindi, sono stati per molto tempo i grandi assenti del web, non a caso molti ragazzi si sentivano completamente liberi nel mondo virtuale proprio perché lontano dal controllo dei propri genitori.

Gli adolescenti e preadolescenti di oggi sulla scia di quanto detto hanno anche elaborato un personale concetto di privacy: privacy è riservatezza dai propri genitori. Ai nativi digitali non sembra crear problema condividere foto e video che li ritraggono in momenti della propria intimità o quotidianità con il resto del mondo, ma ci tengono a che pin e password

dei propri computer o smartphone non siano decodificati dalla famiglia. A conferma di quanto sostenuto si evidenzia come la stessa migrazione da Facebook verso altri più moderni social network è coincisa, da parte dei giovani, con l'ingresso nel popolare social network dei propri genitori.

La presenza degli adulti nel mondo digitale non è sempre incoraggiante, basta visionare alcuni profili per rendersi conto che aggressività, voglia di visibilità e manie di protagonismo non sono appannaggio esclusivo del mondo giovanile. Del pari deprecabile è la tendenza di molti genitori a pubblicare foto, proprie o dei propri figli che li ritraggono in svariati momenti, anche strettamente privati, della giornata. Gli adulti, insomma, da grandi assenti diventano, talvolta esempi da non seguire nella realtà virtuale.

Recentemente la cronaca ha anche riportato all'attenzione dell'opinione pubblica forme di bullismo o di cyberbullismo perpetrate da parte di alcuni genitori nelle chat dei gruppi di WhatsApp. Nota la decisione di molti Dirigenti scolastici che, esasperati dal clima teso che si veniva a creare all'interno e all'esterno dell'istituto, hanno vivamente scoraggiato la formazione di siffatti gruppi. Nelle chat di WhatsApp molti genitori hanno manifestato il peggio di sé dimostrandosi aggressivi verso gli altri genitori, polemici, intolleranti nei confronti dei bambini specie se extracomunitari, insensibili nei confronti di alunni diversamente abili che rallentavano l'apprendimento del resto della classe, invidiosi nei confronti dei voti più alti di altri bambini ritenuti comunque meno meritevoli dei propri figli.

Agli adulti affidiamo il compito di educare i ragazzi ad un corretto rapporto con gli altri dentro e fuori il web e pertanto non si può tollerare che proprio tali educatori perpetrino comportamenti così biasimevoli. È importante, perciò, che qualunque azione preventiva atta alla conoscenza e contestuale repressione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo non sia limitata solo ai ragazzi, ma si rivolga anche agli adulti ovvero alle famiglie e agli insegnanti.

Anche gli adulti in generale devono essere educati ad un uso corretto e consapevole del web in modo da acquisire non solo la capacità di riconoscere i pericoli del web, di cogliere i segnali di allarme tanto dell'autore quanto della vittima di bullismo e cyberbullismo, ma anche di comportarsi loro stessi adeguatamente.

Il problema non è, infatti, solo quello di addivenire ad una educazione al corretto uso del web, inteso quale strumento, quanto la necessità di far fronte ad una esigenza educativa che riguarda giovani e adulti e ad un preoccupante allontanamento dai valori di solidarietà, dignità e rispetto della persona umana. Tali valori devono accomunare giovani e adulti, poiché fondano non solo il nostro sistema giuridico ma anche il nostro apparato sociale.

Dati i rischi clinici, sociali e giuridici che il bullismo ed il cyberbullismo comportano, è necessario che gli adulti siano informati e possano usufruire di indicazioni su come sostenere i figli o gli alunni, siano essi vittime, bulli o spettatori.

In particolare, è importante che:

- gli adulti mostrino di non tollerare alcuna forma di prepotenza o offesa verso bambini e ragazzi, tanto meno quando mirino a discriminare per ragioni razziali, religiose, di orientamento sessuale, di stato di disabilità, di condizione sociale o di aspetto fisico;
- i genitori collaborino con le istituzioni scolastiche ed educative alla promozione e realizzazione di programmi di educazione al rispetto, alla legalità, alla sicurezza scolastica e contro il bullismo ed il cyberbullismo, rivolti ai figli;
- vi sia una specifica attenzione dei genitori verso l'umore, l'atteggiamento ed altri segni comportamentali di disagio o difficoltà dei figli all'andata o al ritorno da scuola e che gli insegnanti facciano altrettanto in classe;
- vi sia un invito esplicito e costante da parte degli insegnanti agli alunni a segnalare qualsiasi forma di minaccia, prevaricazione o insulto visto o subito, dando altresì garanzia e prova che a ciò seguirà un giusto ed adeguato intervento di contrasto;
- tramite la scuola sia offerta la possibilità di accedere ad un aiuto specialistico esterno quando le conseguenze del bullismo o del cyberbullismo, sia sulle vittime che sui bulli, non siano gestibili con le competenze interne alla scuola;

- sia insegnanti che genitori partecipino ad eventi di sensibilizzazione e/o di formazione volti alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e che si tengano aggiornati sulle disposizioni di legge in materia, anche accedendo a siti web tematici di comprovata affidabilità;
- la scuola si doti di un regolamento chiaro e specifico per l'utilizzo di smartphone ed altri strumenti di comunicazione digitale al fine di prevenire casi di cyberbullismo.

Con specifico riguardo al cyberbullismo è altresì importante che gli adulti seguano alcuni semplici ma fondamentali consigli utili a prevenire il fenomeno:

- aggiornarsi sui rischi del web e sulle strategie di contrasto;
- usare correttamente i social network;
- non utilizzare un linguaggio aggressivo nel mondo reale e virtuale;
- vigilare sul corretto uso di internet da parte dei propri figli/alunni;
- favorire la collaborazione genitori-insegnanti;

ed a contrastarlo:

- capire cosa è successo e chi è coinvolto;
- ascoltare la vittima mantenendo la calma e astenendosi dai giudizi;
- non rimproverare, mantenere un atteggiamento comprensivo;
- segnalare l'aggressore al blog o social network coinvolto;
- salvare su pc o smartphone tutto ciò che può fungere da prova;
- collaborare con gli altri genitori;
- rivolgersi alla polizia postale;
- rivolgersi ad un legale.

## 4 Alcuni dati

### 4.1 Il quadro nazionale

Capita di imbattersi in diverse statistiche sul bullismo, che non di rado offrono dati contrastanti, talvolta allarmistici se non addirittura catastrofici. Il 7 febbraio 2017, ad esempio, in occasione del Safer Internet Day molte testate giornalistiche nazionali hanno riportato il dato di una ricerca della Microsoft secondo la quale in Italia 2 ragazzi su 3 sarebbero stati vittima di cyberbullismo. Alcune hanno anche sostenuto, dati alla mano, che una vittima su 10 tenterebbe il suicidio. Considerato che in Italia vivono circa 10 milioni di minorenni, secondo questi dati il numero di ragazzi a rischio suicidio per bullismo dovrebbe stare nell'ordine delle decine di migliaia.

Chi si occupa di statistiche sociali ed epidemiologiche sa però che i risultati di una ricerca dipendono dai criteri e dai parametri con i quali è stata impostata e che la lettura dei dati non è né scontata né semplice. Innanzitutto, bisogna scegliere studi affidabili condotti da enti che abbiano specifica competenza nella ricerca sociale. Uno di questi è l'Istat, che nel 2015<sup>1</sup> ha pubblicato i risultati di una ricerca sul bullismo in Italia condotta l'anno precedente. Apparentemente la ricerca sembra denunciare un'incidenza di oltre il 55% di vittimizzazione da bullismo tra i minori italiani. Ma a ben leggere i dati si rileva come quelli che hanno dichiarato di aver subito vessazioni riconducibili al bullismo propriamente detto, con frequenza di uno o più episodi a settimana sono “solo” 9,1% (il 9,9% delle femmine e l'8,5% dei maschi). Questa percentuale sale al 19,8% se si considerano i ragazzi che hanno dichiarato di aver subito azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese.

Secondo l'indagine Istat, il cyberbullismo risulta molto meno frequente del bullismo perpetrato “*offline*”: il 22,2%<sup>3</sup> delle vittime di aggressioni da parte di bulli ha dichiarato di aver subito una qualche prepotenza

---

<sup>1</sup><http://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf?title=Bullismo++tra>



tramite l'uso delle nuove tecnologie come telefoni cellulari, Internet, e-mail, durante l'anno. Questa percentuale, legata ad un sottocampione di vittime di bullismo, scende al 5,9% se, tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o Internet, si considerano quelli che hanno dichiarato di avere subito ripetutamente, ovvero più volte in un mese, azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze sono più di frequente vittime di cyberbullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi).

Sempre secondo questi dati, la percentuale di soggetti subisce prepotenze diminuisce al crescere dell'età. Tuttavia, l'età considerata va dagli 11 ai 17 anni e la diminuzione degli episodi si registra nella fascia d'età 14-17. Questo dato è sorprendentemente vero anche per il cyberbullismo: il 7% degli 11-13enni ha dichiarato di essere stato vittima una o più volte al mese di prepotenze tramite cellulare o Internet, percentuale che scende al 5,2% tra i 14-17enni. Nessuna inferenza è possibile sui bambini più piccoli frequentanti le scuole elementari.

## 4.2 Il confronto con la situazione internazionale

Negli ultimi anni la letteratura scientifica internazionale di riferimento, si è occupata particolarmente della diffusione del cyberbullismo considerate le importanti implicazioni di breve e lungo termine sulla salute psichica dei bambini e dei ragazzi coinvolti ed i relativi costi individuali e sociali (Copeland et al 2014).

Secondo una ricerca effettuata negli USA nel 2014 (Moessner, 2014), il 43% dei minori intervistati ha subito atti di cyberbullismo almeno una volta nella vita. 1 su 4 è stato vittima di comportamenti aggressivi o prevaricatori online più di una volta. Un altro gruppo di studiosi (Anderson et al., 2014) ha rilevato come il 61% degli adolescenti ha dichiarato di essere stato vittima di post cattivi o imbarazzanti sui social network.

A fronte dei dati americani, che delineano il dilagare del fenomeno, quelli europei appaiono meno allarmanti, sebbene sempre preoccupanti. Una ricerca condotta dal *National Center for Education Statistics and Bureau of Justice Statistics* ha rilevato come nell'anno scolastico 2013-2014 il 7% degli

studenti tra i 6 e i 12 anni sia stato vittima di cyberbullismo. I risultati di un'altra ricerca, condotta nel 2013 dal *Centers for Disease Control and Prevention*, mostrano come il 15% degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, di età compresa tra i 9 ed i 12 anni, abbia subito attacchi cyberbullistici nell'anno precedente. Una ricerca condotta nel 2013 nell'ambito del *Europe Anti-Bullying Project*<sup>2</sup> ha confermato queste tendenze anche in Italia. Su un campione di 5042 studenti tra i 12 ed i 18 anni d'età, frequentanti la scuola secondaria di I e II grado, è infatti emerso come il 15,9% risultasse vittima di bullismo online o offline. Pur considerando le caratteristiche individuali, le dinamiche interpersonali dei singoli attori, i valori del sistema di appartenenza, è condivisa la visione del bullismo online così come quello offline come fenomeno cross-culturale, e l'uso del "potere" per porre sotto pressione o esercitare controllo verso l'altro è osservabile al di là di confini nazionali e sovranazionali.

### 4.3 Le conseguenze

Bullismo e cyberbullismo possono provocare serie conseguenze psicologiche su bambini e ragazzi con effetti perduranti negli anni, che possono compromettere lo sviluppo psico-sociale sia dei bulli che delle vittime.

In generale i bulli rischiano di consolidare modalità relazionali inappropriate, caratterizzate da atteggiamenti aggressivi, scarsa empatia e bisogno di dominio sugli altri, che tenderanno a riproporre nel corso della vita. Sebbene simili comportamenti possano dipendere anche in misura prevalente da elementi strutturali della personalità, il perseverare incontrastato nella dinamica del bullismo o del cyberbullismo può rappresentare un serio fattore di rischio per lo sviluppo di condotte antisociali e devianti in età adolescenziale e adulta.

---

<sup>2</sup>Europe Anti-Bullying-Project (2013) promosso dal programma europeo Daphne III, ha riunito sei Paesi (Lettonia, Lituania, Estonia, Bulgaria, Grecia e Italia), ciascuno rappresentato da un'organizzazione nazionale che si impegna nella prevenzione del bullismo. Il Telefono Azzurro rappresenta l'Italia. <http://www.e-abc.eu/it/> ; <http://www.antibullying.eu/it>

La vittima può manifestare disturbi a livello sia fisico che psicologico che può sperimentare il bisogno di evitare i luoghi dove solitamente incontra il persecutore, perché percepiti come pericolosi. Questo evitamento non è però possibile nei casi di cyberbullismo, rendendo il conseguente senso di impotenza ancor più drammatico. La vittima vive una sofferenza molto profonda, che implica spesso una svalutazione della propria identità. A medio-lungo termine possono strutturarsi insicurezza ed ansie, che possono portare anche ad episodi depressivi.

È possibile individuare specifiche conseguenze a breve e a lungo termine, sia per i bulli che per le vittime.

Le conseguenze per i bulli possono comportare nel breve termine: abbassamento del rendimento scolastico; problemi di condotta legati al mancato rispetto delle regole; sviluppo di difficoltà relazionali sia con i pari che con gli adulti. Nel cyberbullismo si assiste spesso ad una iniziale difficoltà del ragazzo a rendersi conto del confine tra scherzo, violazione della privacy o vera e propria molestia. Ciò comporta anche il rischio di una disregolazione delle capacità empatiche e di previsione degli effetti del proprio comportamento sugli altri.

Nel lungo termine si possono poi registrare: bocciature, anche ripetute, che possono condurre all'abbandono scolastico; lo strutturarsi di condotte sociali devianti con furti, atti di vandalismo, abuso di sostanze ed altri crimini; atteggiamenti violenti ed aggressivi nei contesti di vita relazionale, quali la famiglia ed il lavoro (Bonanno e Hymel, 2013).

Le conseguenze per le vittime, invece, possono comportare nel breve termine: lo sviluppo di sintomi psicosomatici quali mal di pancia, mal di stomaco, mal di testa, che si presentano solitamente al mattino prima di andare a scuola; disinvestimento nelle attività scolastiche, problemi di concentrazione e di apprendimento, con conseguente calo del rendimento e possibile abbandono scolastico; disturbi del sonno con particolare presenza di incubi; attacchi d'ansia; abbassamento dell'autostima. Nel cyberbullismo, oltre alle conseguenze del bullismo, la vittima soffre in modo particolare la vergogna e con maggiore probabilità può ricorrere ad atti estremi come i tentativi di suicidio. Quest'ultimo aspetto è alimentato dal fatto che, nella dimensione telematica, le immagini ed i commenti che

sostanziano gli attacchi cyberbullistici, anche quando vengono eliminati, hanno già raggiunto una diffusione virale incontrollabile che può far precipitare la vittima nello sconforto e nella disperazione.

Nel lungo termine la vittima può sviluppare veri e propri quadri psicopatologici con: depressione, comportamenti autolesivi, disturbi d'ansia, disadattamento socioaffettivo. Sul piano sociale ciò conduce al ritiro dalle relazioni, che via via si impoveriscono portando il soggetto ad una condizione di sostanziale solitudine nell'adolescenza e nella prima età adulta.

Sebbene le conseguenze del bullismo siano diverse per bulli e vittime, generalmente entrambi presentano difficoltà relazionali. I rispettivi ruoli possono persistere nel tempo, per cui bambini che iniziano a subire prepotenze e prevaricazioni già dalla scuola elementare possono mantenere questo ruolo a lungo nel corso della carriera scolastica. Il cambiamento rimane tuttavia possibile sebbene non facile e difficilmente avviene senza un sostegno esterno. Nel processo di uscita dall'ingabbiamento nel ruolo, oltre all'intervento dei genitori, degli insegnanti o di altre figure importanti per il bambino/ragazzo, può rendersi necessario l'accesso ad un supporto specialistico di tipo psicologico, che aiuti a recuperare un più positivo adattamento.

Non bisogna dimenticare che il bullismo offline e online ha delle conseguenze anche sugli spettatori. L'esposizione prolungata ad un contesto caratterizzato da prevaricazioni incontrastate o incontrastabili aumenta il senso di insicurezza sociale e, al contempo, porta ad un abbassamento dell'empatia, inducendo i ragazzi a sminuire il problema, rafforzare la logica dell'indifferenza e dell'omertà.

La casistica recente mostra come spesso gli adolescenti non siano abbastanza maturi nel valutare la sofferenza altrui e, pertanto, di fronte alla possibilità di perseguitare qualcuno che non gode della loro simpatia, non si tirano indietro sottovalutando quanto ciò possa nuocere a chi riceve le vessazioni. Alla luce di ciò si evince come una strategia indirizzata alla mera repressione del bullismo e del cyberbullismo risulterebbe inefficace poiché non contribuirebbe ad "educare" il bullo ai valori della solidarietà e del rispetto della dignità altrui. Far conoscere ai bulli e ai cyberbulli le terribili conseguenze delle loro azioni può contribuire al processo di

autoresponsabilizzazione e comprensione delle conseguenze del proprio agire. Per tutti questi motivi, bisogna perseguire la via della prevenzione attraverso programmi specifici rivolti alla scuola, che coinvolgano, oltre agli alunni ed ai docenti, anche le famiglie. Questi programmi, incentrati sulla riduzione dell'incidenza del bullismo e del cyberbullismo e sul miglioramento delle relazioni tra i compagni di scuola, devono iniziare dalla scuola elementare e protrarsi fino alla scuola superiore. Tra le azioni che devono prevedere, vi sono: indagini periodiche sul fenomeno; implementazione delle risorse umane e materiali volte al rafforzamento del sistema di vigilanza nella scuola, regole condivise di tutela degli alunni dentro e fuori la classe, formazione per i docenti e sensibilizzazione per alunni e per genitori, interventi individuali con i bulli, accesso a supporti specialistici esterni quando necessari.

## **5 Cosa dice e cosa fa la legge**

### **5.1 Il quadro normativo**

In passato tra le varie proposte di legge atte a contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ve ne erano talune il cui proposito era quello di considerare bullismo e cyberbullismo come fattispecie di reato, ponendo l'accento più sulla repressione che sui profili di prevenzione.

È noto che molti disegni di legge venivano impostati sulla base della scia emotiva che coinvolgeva l'opinione pubblica a seguito di casi di cronaca particolarmente gravi ed eclatanti: uno fra tutti la vicenda della ragazzina di Pordenone vittima di bullismo che si è gettata dal balcone per timore di ritornare a scuola dopo una malattia.

Successivamente la volontà del legislatore si è orientata in tutt'altra direzione: ha separato i due fenomeni, prima considerati unitariamente, ha tralasciato l'impostazione strettamente repressiva, ha inteso rivolgere la propria attenzione sul fenomeno avente esclusivamente per protagonisti i minori, e ha scelto una strada atta a valorizzare l'informazione, la prevenzione, il concreto coinvolgimento di scuola, Istituzioni e famiglia per la lotta al cyberbullismo.

Oggi il fenomeno del cyberbullismo è disciplinato dalla Legge 71 del 2017 mentre il bullismo non è oggetto di una specifica previsione legislativa. È opportuno, pertanto, trattare i due ambiti separatamente.

### **5.2 Il bullismo nell'ordinamento giuridico**

Da un punto di vista giuridico non esiste una definizione legislativa del bullismo, pertanto il primo vero problema che si pone nel parlare dell'argomento è quello relativo al suo inquadramento normativo.

Anche in Europa non esiste una normativa di riferimento e si affronta il fenomeno riconducendo il bullismo ad altre fattispecie di reato già presenti ove ne ricorrano i presupposti.

In assenza di una definizione legislativa la giurisprudenza definisce il bullismo quale l'insieme di “*comportamenti costanti e ripetitivi di arroganza e prepotenza, prevaricazione, emarginazione, esclusione di una o più persone, agiti da un solo soggetto ma con la connivenza o complicità di altri oppure agiti da un gruppo*”.

Elementi che caratterizzano il bullismo sono pertanto, la sistematicità, l'intenzionalità e l'asimmetria di potere tra le due parti, in tal senso il bullismo non è una mera conflittualità tra coetanei e neanche un mero atto di violenza.

Il bullismo è qualcosa di più complesso tanto dal semplice comportamento violento che dal reato *tout court*.

Il mero comportamento violento è, infatti, la tendenza abituale a usare la forza fisica o psicologica per imporre la propria volontà, mentre il reato è una condotta tipica che si concretizza in un'azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l'ordinamento giuridico fa discendere l'irrogazione di una pena.

Il bullismo può non riguardare necessariamente il diritto penale ma anche il diritto civile poiché alcuni comportamenti non integrano fattispecie penalmente rilevanti ma danno vita solo a delle responsabilità civili di risarcimento del danno.

In altri casi ancora, il comportamento tenuto dal bullo non rileva per nulla da un punto di vista giuridico, ma è espressione di maleducazione o di un disagio familiare e relazionale.

Ciò premesso, va chiarito che in presenza dei comportamenti più gravi la condotta tenuta dai bulli può integrare delle vere e proprie fattispecie di reato.

Può accadere, infatti, che durante episodi di bullismo si violi la legge; per esempio schiaffi, pugni, spintoni sono i tipici atti che il bullo rivolge a coetanei o ad altri minori.

Tali condotte integrano la fattispecie criminosa delle “percosse”, (art. 581 c.p.) il cui concetto comprende tutte quelle azioni che procurano alla vittima una sensazione dolorosa senza però cagionare alcuna malattia nel corpo o nella mente.

Laddove, invece, le botte, gli schiaffi, gli spintoni e gli stratonamenti dovessero provocare nella vittima, anche una malattia fisica o psicologica,

costui risponderà del reato più grave di lesioni personali, disciplinato dall'art. 582 c.p..

Il bullo, usa poi, frequentemente la minaccia di fare del male alla vittima o a qualche persona a lui vicina, in questo caso, la tutela è apprestata dall'art. 612 c.p.

Si ha minaccia, ogni qualvolta l'autore del reato prospetti nella propria vittima, la possibilità di un male futuro ed ingiusto.

Il bullismo, può inoltre, integrare la fattispecie penale di “atti persecutori” o *stalking*.

Il reato, introdotto dal legislatore nel 2009, all'art. 612-bis c.p., sanziona penalmente colui che con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare nello stesso, un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il bullismo può anche integrare il reato di violenza sessuale disciplinato dall'art. 609 bis c.p.; la norma, in particolare prevede che: “chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Nel caso della violenza sessuale di gruppo (art. 609 c.p) invece, è necessario che la condotta volta a violare la libertà sessuale del soggetto passivo provenga da tutti i partecipanti ovvero, anche laddove essa dovesse provenire da uno solo, è necessario che gli altri siano consapevoli della mancanza di spontaneo consenso all'attività di natura sessuale del soggetto passivo, per come chiarito dalla giurisprudenza (C. PUZZO).

Alcuni episodi di bullismo possono anche integrare le seguenti fattispecie di reato:

- istigazione al suicidio (art 580c.p.);



- rissa (art. 588 c.p.);
- ingiuria (ex art. 594 c.p.) fattispecie per la quale si procede in sede civile essendo stata depenalizzata;
- interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- estorsione (ex art.629 c.p.);
- diffamazione (art.595 c.p.);
- danneggiamento (art.635 c.p.);
- molestia o disturbo alle persone (art.660 c.p.);
- furto (art. 624 c.p.);
- trattamento illecito di dati (legge sulla privacy, art. 167).

Oltre alla legge penale il fenomeno del bullismo lede alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

La Costituzione del 1948 pone al centro del nostro sistema normativo la tutela della dignità della persona ed i valori di solidarietà sociale oltre che di rispetto per il pluralismo e la diversità.

Gli atteggiamenti persecutori e denigratori tipici del bullismo contrastano con tale sistema di valori, ledono “i diritti inviolabili” della persona ex art. 2 Cost., il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., il diritto alla salute (art. 32 Cost.), la tutela dell’infanzia e il diritto all’istruzione, solo per fare alcuni esempi.

Si è detto finora che il legislatore non ha disciplinato espressamente il bullismo, tuttavia, non sono mancati singoli interventi normativi atti a valorizzare il contrasto al fenomeno.

Ad esempio, la legge 94 del 2009 ha previsto all’art. 61 c.p. n.11–ter, che costituisce circostanza aggravante il commettere un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e formazione.

Tale aggravante si riferisce solo ai delitti commessi contro la persona e non può operare nei delitti contro il patrimonio e dimostra un interessamento del legislatore al bullismo visto che esso può operare con frequenza proprio negli ambienti scolastici frequentati dai minori.

La volontà del legislatore a non disciplinare direttamente e formalmente il fenomeno del bullismo non ha, pertanto, impedito che comportamenti reiterati e inquadabili nella categoria suddetta, fossero puniti.

Pertanto, ciò che rileva e che va opportunamente evidenziato, è il corretto inquadramento della condotta di bullismo in una specifica figura di reato o meno: nel primo caso, infatti, si attiveranno tutte le opportune procedure di tipo giuridico, nel secondo caso, ove la condotta “bullistica” sia solo sintomatica di un comportamento “predeviante”, verranno attivate tutte le più opportune risposte in sede rieducativa e preventiva.

Il bullismo, infatti, può anche non riferirsi a comportamenti giuridicamente rilevanti, ma può comunque essere sintomatico di una difficoltà relazionale del ragazzo o di un disagio familiare o legato al contesto sociale, che deve essere trattato nelle sedi e avvalendosi delle figure professionali più opportune.

### **5.3 Il cyberbullismo nell’ordinamento giuridico**

Differentemente da quanto accade nel bullismo, il cyberbullismo è stato oggetto di un recentissimo intervento legislativo che ha definito ed espressamente disciplinato il fenomeno delle prevaricazioni on line.

Nel mese di giugno è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge del 29 maggio n. 71/17 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

La legge contro il cyberbullismo agisce solo su tale fenomeno, avendo soppresso ogni riferimento al bullismo che pure era presente nella versione elaborata in seconda lettura dalla Camera.

La legge, inoltre, non ha inteso prevedere una fattispecie di reato e si riferisce esclusivamente ai minori e non “a chiunque” (quindi anche maggiorenni), la norma si configura, perciò, quale strumento legislativo speciale rivolto solo al fenomeno di cyberbullismo tra adolescenti o preadolescenti.

In tale ottica bisogna collocare la scelta del legislatore ad un approccio del problema da affrontarsi più con gli strumenti della educazione e della prevenzione che della repressione, scelta confermata dalla circostanza

che nei confronti del minore autore di cyberbullismo è previsto lo strumento dell'ammonimento del Questore.

Per la prima volta, con la suddetta normativa viene data una definizione di cyberbullismo, intendendosi con tale termine: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Sicuramente è apprezzabile che per la prima volta il legislatore abbia inteso definire il fenomeno e con ciò dargli il giusto rilievo giuridico, anche se non sono mancate le critiche che hanno evidenziato alcuni limiti della suddetta definizione.

Ad esempio, non è sfuggito ai primi commentatori il riferimento all'ingiuria che a seguito dell'intervento legislativo del 2016 è stata depenalizzata e prevede pertanto una tutela solo di tipo civilistico.

La definizione legislativa è, inoltre, molto ampia e non semplicissima, comprendendo anche fattispecie non direttamente collegabili al cyberbullismo.

Si è evidenziato come la definizione di cyberbullismo, dimostrando di non tenere in grande considerazione gli studi scientifici sul tema, ometta di dare rilevanza anche agli aspetti strutturali della asimmetria di potere e della sistematicità o reiterazione dei comportamenti vessatori.

Il non prevedere il primo aspetto (asimmetria di potere) sembra non dare la giusta rilevanza alla vittima, ai profili psicologici dalla stessa sofferti e alla violenza dalla stessa subita, il non prevedere il secondo profilo (sistematicità), invece, potrebbe allargare troppo l'ambito del giuridicamente rilevante a "qualsiasi azione" con ciò ricomprendendo anche comportamenti sporadici o occasionali come l'invio di un solo sms, ecc..

Da questo punto di vista risulterà pertanto molto importante la definizione che si andrà affermandosi in via giurisprudenziale; di certo il diritto vivente delle aule di giustizia aiuterà a ridefinire meglio la portata applicativa della norma.

La definizione non cita, poi, a differenza di quella contenuta in altri disegni di legge, alcun riferimento ai divieti di discriminazione né alla valorizzazione del principio di pari opportunità che dovrebbero basare qualunque intervento educativo (Alovisio M., DIKE Giuridica)

Infine, non vi è traccia nella definizione legislativa dei c.d. cyber spettatori ovvero coloro che assistono ad episodi di cyberbullismo.

Sul punto si sono registrati due orientamenti: secondo il primo sarebbe stato preferibile un attivo coinvolgimento anche di questi ultimi, secondo l'altra impostazione, la partecipazione della "maggioranza silenziosa" potrebbe rientrare nel più generico piano di contrasto al bullismo e cyberbullismo di cui devono dotarsi obbligatoriamente gli istituti scolastici al fine di creare la c.d. mentalità antiprevaricazione.

## 5.4 Cyberbullismo e reato

La legge n. 71/17 non prevede alcuna specifica sanzione penale o modifica a norme penali incriminatrici poiché, come si è detto, si è preferito puntare sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione dell'autore di cyberbullismo più che sulla repressione.

Inoltre, rivolgendosi la legge ai soli minori troveranno applicazione le regole del processo minorile che mira al recupero del reo e al suo reinserimento nella società nonché a valorizzare forme di giustizia atte a sviluppare un rapporto empatico tra vittima e carnefice.

Quindi oggi nella definizione di cyberbullismo rientrano condotte di varia natura: alcune riconducibili certamente a fatti di rilevanza penale (es. molestia, diffamazione), altri riconducibili a reati in senso atecnico (es. furto di identità ovvero delitto di sostituzione di persona) e condotte non costituenti reato.

Di seguito si propone a titolo esemplificativo una elencazione di condotte di cyberbullismo e reati:

- furto di identità (art. 494 c.p.);
- ingiuria (solo in sede civile poiché depenalizzata dal D.Lgs 07/2016);

- diffamazione (art. 595 c.p.);
- atti persecutori (art. 612 bis);
- accesso abusivo a sistema informatico (legge 547/93);
- danneggiamento informatico (legge 547/93, modificata dalla legge 48/08)
- molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- trattamento illecito di dati personali (D.Lgs 196/2003).

La scelta del legislatore ha voluto garantire un risultato ampio sul piano della tutela facendo così prevalere su formalismi e tecnicismi un quadro definitorio di impronta più sociologica che giuridica.

## 5.5 Cyberbullismo e sexting

Uno dei comportamenti rientranti nel concetto del cyberbullismo, anche se non espressamente previsto dalla definizione legislativa, consiste nella pratica del c.d. sexting.

Come detto, il termine sexting è l'unione delle parole inglesi sex (sesso) e texting (pubblicare testo), e indica la pratica di inviare, ricevere, condividere testi, video o immagini sessualmente esplicite o inerenti la sessualità.

Spesso queste immagini sono realizzate con il telefonino, e vengono diffuse attraverso il telefonino stesso o attraverso siti, e-mail, chat.

L'utilizzo dello smartphone ha di sicuro incentivato questa pratica che è stata alla base di molti episodi drammatici della recente cronaca.

Il problema legato al sexting è che tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile sfuggendo totalmente al controllo da parte di colui che le ha immesse per la prima volta e creando seri problemi, sia personali che legali, alla persona ritratta.

Qualora i contenuti sessualmente espliciti abbiano ad oggetto minori, è ben possibile che le condotte possano avere conseguenze di tipo penale.

Di recente la Corte di Cassazione ha affrontato con sentenza n. 11675/2016 il caso di una ragazza minore che si era autoscattata delle foto in pose osé e le aveva inviate, di sua spontanea volontà, ad un gruppo di amici che a loro volta avevano condiviso le immagini.

La Cassazione nella citata pronuncia ha escluso la configurabilità del delitto di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, nel caso di cessione da parte di terzi di immagini pedopornografiche che sono state prodotte, autonomamente e volontariamente, dal minore in esse rappresentate, sul presupposto della mancanza del requisito della “alterità” tra colui che produce il materiale e il minore offeso richiesta ai fini della configurazione del reato.

La decisione è stata oggetto di non poche critiche e permette di evidenziare come l’inadeguatezza a far fronte a tale fenomeno solo attraverso le vie legali possa essere superata valorizzando la strada della prevenzione secondo lo spirito della legge 71/2017.

## **5.6 Cyberbullismo e tutela della dignità dei minori**

La legge 71/17 attribuisce la possibilità al minore, ai genitori o a chi ne fa le veci di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di immagini, di informazioni e quant’altro lesivi della personalità del minore, diffuse attraverso la rete.

Ciò è previsto dall’art. 2 della citata legge che prevede che il minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di cyberbullismo, nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità, possa rivolgere istanza al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori a sua tutela.

Tali provvedimenti inibitori consistono nell’oscuramento, nella rimozione e nel blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su internet con conservazione dei dati originali.

Il titolare del trattamento o il gestore del sito o dei social media, deve comunicare, entro 24 ore dall’istanza, di avere assunto l’incarico e deve provvedere alla sua richiesta nelle successive 48 ore, la legge punta ad

agevolare la rimozione dei contenuti lesivi e accelerare il blocco dei siti o dei profili sulla base delle segnalazioni inviate anche dagli adolescenti.

Non più chiunque potrà procedere a denunciare l'illecito e richiedere la rimozione del contenuto lesivo poiché la limitazione legislativa ai soli minori ultraquattordicenni esclude le altre fasce di età.

Il legislatore con questa scelta ha valutato che probabilmente l'estensione indiscriminata a tutti i soggetti della possibilità di chiedere la rimozione avrebbe determinato una vera e propria minaccia alla libertà di espressione in rete, ciò avrebbe reso difficile, inoltre, distinguere le richieste effettivamente meritevoli di tutela da quelle meramente strumentali.

La legge prosegue istituendo un attivo coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Infatti, nel caso in cui il soggetto chiamato a rimuovere i contenuti lesivi non abbia ottemperato agli obblighi ascrittigli dalla legge l'interessato potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, mediante segnalazione o reclamo, e l'Autorità interpellata dovrà provvedere nelle successive 48 ore in base alla normativa vigente.

Il Garante per la protezione dei dati personali, assume un ruolo centrale nella nuova procedura di rimozione dei contenuti idonei a ledere il minore, per cui tale Autorità riveste una funzione attiva negli scopi perseguiti dalla nuova normativa, impegnandosi a svolgere l'importante dovere di garanzia assegnatele dalla legge.

## 5.7 Cyberbullismo e procedura di ammonimento

Tra le novità introdotte dalla legge sul cyberbullismo vi è anche il ricorso alla misura dell'ammonimento del questore espressamente prevista dall'art. 7 della legge 71/2017.

Per espressa disposizione legislativa la procedura può essere attivata fino a *“quando non è proposta querela o non è presentata denuncia con riferimento ai reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale e dell'art. 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.*

*196/03, commessi mediante la rete internet da minori di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altri minori”.*

L’istituto pertanto, non si applica ai minori infraquattordicenni o quando la condotta non integra un reato.

La norma in esame deve poi essere coordinata con la recente normativa del 2016 in materia di depenalizzazione e pertanto con riferimento all’art. 594 c.p., ovvero l’ingiuria, che è stato abrogato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 7/2016, bisognerà tenere conto che esso costituisce attualmente un illecito civile che obbliga al risarcimento del danno e al pagamento di una sanzione pecuniaria, ne deriva che non può più essere proposta querela per il reato di cui all’art. 594 c.p.

La misura dell’ammonimento è attivata dalla vittima, rappresentata dai genitori o dal tutore ma anche da terze persone, purché non da una fonte anonima, la legge non prevede l’obbligo di assistenza del difensore ma la sua presenza è possibile ed anzi in alcuni casi è auspicabile.

La procedura di ammonimento si articola nel seguente modo: si espongono i fatti alle forze dell’ordine i quali trasmettono gli atti al Questore il quale convoca il minore autore del reato insieme ad almeno un genitore, e ove ritenga sussistente il fatto, ammonisce il minore e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge dissuadendolo dalla prosecuzione del comportamento lesivo.

L’ammonimento, sostanziandosi in un provvedimento amministrativo, dovrà essere adeguatamente motivato, le parti hanno diritto ad una copia del verbale di ammonimento, ed è soggetto sia a ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla data di notifica, sia, al ricorso giurisdizionale al Tar, entro il termine dei 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa.

Diversamente da quanto previsto dall’omologo istituto introdotto dalla legge 38/09 in tema di stalking, la legge non prevede un termine di durata massima dell’ammonimento, anche se in ogni caso gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età, né un’aggravante specifica ove l’ammonito non desista dalla condotta illecita.

Si è detto che il procedimento di ammonimento possa essere attivato solo prima che sia proposta querela o presentata denuncia, pertanto, appare



critica la situazione nei casi di reati procedibili d'ufficio a cui la legge estende la procedura di ammonimento (trattamento illecito dei dati personali e minacce aggravate) poiché in questi casi se durante l'istruttoria del Questore o dei funzionari delegati, emergano reati procedibili d'ufficio insorgerà in capo a questi ultimi l'obbligo di riferire i fatti all'autorità giudiziaria per non incorrere nel reato di omessa denuncia previsto dall'art. 361 c.p..

Sul punto è pertanto auspicabile un chiarimento da parte del legislatore, per dare effettività all'istituto che altrimenti, nei reati perseguibili d'ufficio rischierebbe di perdere il suo fine di deterrenza e di evitare che il minore entri nel circuito penale.

L'istituto ha lo scopo di responsabilizzare i minori ultraquattordicenni autori di reato, facendoli riflettere sulla portata dei loro gesti, sulle conseguenze negative che essi hanno sulla vittima, sul concetto di empatia che spesso viene ridotta se non azzerata nelle relazioni on line, spingendoli a desistere dal comportamento lesivo prima che sia "troppo tardi".

## **5.8 Gli strumenti di prevenzione previsti dalla legge 71/2017 (art. 3,4 e 5)**

Uno dei punti di forza nonché delle novità della nuova legge, che pure come si è visto, presenta non pochi punti critici, è rappresentato dalla volontà di creare una vera e propria mentalità contro il cyberbullismo da attuarsi attraverso una sinergia fra Istituzioni, scuola e famiglia.

Coerentemente con questi obiettivi la legge prevede all'art. 3 l'attivazione di un tavolo tecnico e l'adozione di un piano di azione integrato nonché una relazione annuale sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico stesso.

La composizione del tavolo tecnico comprende Associazioni con comprovata esperienza in materia di minori e di adolescenti, degli operatori che forniscono servizi in rete, una rappresentanza delle Associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle Associazioni attive nel contrasto al bullismo ed al cyberbullismo.

La partecipazione al suddetto tavolo tecnico non comporta alcun compenso o emolumento comunque denominato.

Compito del tavolo tecnico è l'adozione di un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo attraverso iniziative di informazione e l'attivo coinvolgimento dei cittadini nonché dei servizi socio-educativi presenti sul territorio ed in sinergia con le scuole.

È altresì istituito un Comitato di monitoraggio e l'obbligo del Ministro dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca di trasmettere, alle Camere annualmente una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico in merito alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo.

L'art. 4, prevede in maniera analitica le linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo in ambito scolastico.

Una delle novità più interessanti della nuova legge è costituita dalla previsione presso ogni scuola di un referente in materia di cyberbullismo con il compito di essere promotore delle iniziative in materia di cyberbullismo soprattutto con riferimento alla prevenzione.

A tal fine è prevista la possibilità del referente di avvalersi della collaborazione delle forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Anche i servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti impegnati nella lotta contro il cyberbullismo possono promuovere progetti atti a sostenere i minori vittime di cyberbullismo nonché a rieducare i minori artefici di tali condotte, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale.

L'art. 5 della legge 71/17, riguarda "l'informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e recupero.

Ai sensi di tale articolo il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori ovvero i tutori e deve attivare le *adeguate azioni di carattere educativo*.

La legge ha quindi, attribuito in capo al Dirigente scolastico un obbligo di informazione alle famiglie nei casi che non costituiscono reato, infatti, se il fatto integra una fattispecie criminosa perseguibile d'ufficio lo stesso, ha l'obbligo di denuncia per non incorrere nelle responsabilità ascritte dalla legge.

Quanto alle adeguate azioni di carattere educativo si considera che esse debbano prediligere azioni di carattere preventivo atte ad anticipare il fenomeno del cyberbullismo valorizzando momenti aggregativi tra i ragazzi quali cineforum, rappresentazioni teatrali, laboratori, partecipazione attiva a convegni tematici.

L'art. 5 va integrato con gli altri regolamenti delle Istituzioni scolastiche e con il patto educativo di corresponsabilità fra scuola e famiglia.

Quanto alle sanzioni disciplinari esse non devono avere solo carattere punitivo ma carattere riparatorio finalizzate a sviluppare un rapporto di rispetto tra vittima e cyberbullo.

Infine, l'art. 6 prevede misure di sostegno all'attività della Polizia Postale alla quale sono anche assegnati obblighi annuali di relazione al tavolo tecnico in merito all'attività di contrasto al cyberbullismo.

La legge prevede delle risorse da destinare alla prevenzione e al contrasto al fenomeno del cyberbullismo da attuarsi attraverso campagne di sensibilizzazione tuttavia esse appaiono esigue in considerazione della dimensione, della complessità del fenomeno nonché al numero degli Istituti coinvolti.

### Schema riassuntivo Struttura della legge sul cyberbullismo e principali novità

Articolo 1 Finalità della legge e definizione di cyberbullismo e di gestore del sito internet.
Articolo 2 Tutela della dignità del minore e procedura per l'oscuramento, rimozione o il blocco dei contenuti lesivi diffusi in rete, obbligo del gestore e in subordine obbligo del Garante della Privacy.
Articolo 3 Previsione di un piano di azione integrato, creazione di un tavolo tecnico e annuale relazione del Ministero sugli esiti delle attività svolte da quest'ultimo per la prevenzione il contrasto al cyberbullismo.
Articolo 4 Prevenzione e contrasto del cyberbullismo a scuola. Ruolo del Referente scolastico per la lotta al cyberbullismo, valorizzazione delle attività di prevenzione e formazione ad hoc.
Articolo 5 Ruolo del Dirigente scolastico nell'informativa alla famiglia, sanzioni disciplinari, progetti di sostegno e recupero.
Articolo 6 Attivo coinvolgimento della Polizia Postale nelle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale nonché relazione annuale al tavolo tecnico e relativi fondi stanziati.
Articolo 7 Procedura di ammonimento del Questore fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia. Volontà di deterrenza.

### Schema riassuntivo Legge sul cyberbullismo

Aspetti positivi	Aspetti problematici
Definizione di cyberbullismo	Definizione ampia, generica e a tratti fuorviante
Attivo coinvolgimento del minore	Alcune imprecisioni del legislatore
Volontà di tutelare vittima e carnefice	Non contempla direttamente la maggioranza silenziosa
Volontà di prevenire più che di punire	Difficoltà di raccordo con norme già Esistenti
Multidisciplinarietà	Problemi attuativi
Attivo coinvolgimento della scuola	Scarse risorse previste
Valorizzazione rapporto scuola/famiglia	Necessità di dettagliare meglio alcuni ambiti
Ammonimento (volontà di deterrenza)	Problemi interpretativi

## 5.9 La responsabilità del bullo

Le condotte del bullo non sono sempre penalmente rilevanti ma alle volte possono dar vita a veri e propri reati come si è detto in precedenza.

In caso di reato bisogna distinguere se il bullo è maggiorenne o minorenni.

Se il bullo è maggiorenne competente sarà il Tribunale ordinario e si applicheranno i normali iter giudiziari in quanto per i giovani che hanno già compiuto i 18 anni di età vige la presunzione di imputabilità, che ai sensi dell'art. 85 c.p., è definita come "la capacità del soggetto di intendere e volere al momento della commissione del reato".

Se il bullo è minorenni bisognerà distinguere il minore di anni 14 dal minore dai 14 ai 18 anni.

Per il nostro sistema penale, infatti, il minore di anni 14 non è mai imputabile poiché non è considerato in grado di intendere il disvalore della sua azione, tuttavia, se viene riconosciuto socialmente pericoloso potranno essere previste solo delle misure di sicurezza come l'istituto della libertà vigilata o il ricovero in riformatorio.

Il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere e quindi risponderà egli stesso davanti al Tribunale per i minori.

La giustizia minorile, a differenza di quella ordinaria, è caratterizzata dalle finalità educative di recupero e responsabilizzazione del minore, pertanto, vengono subordinate le pretese punitive all'esigenza di non interferire con i percorsi educativi del minore poiché la sua personalità è ancora in formazione.

Ciò fonda diverse deroghe rispetto all'iter ordinario tra cui l'impossibilità nel processo minorile di costituirsi parte civile, pertanto le eventuali pretese risarcitorie dovranno essere affrontate in altra sede.

Il comportamento aggressivo del bullo può comportare anche una responsabilità civile, che legittima la vittima di bullismo a chiedere il risarcimento dei danni.

Il fondamento giuridico di tale richiesta è rappresentato dall'art. 2043 c.c. ai sensi del quale: "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"; pertanto, la vittima di bullismo che ha subito un danno alla propria integrità fisica o alle proprie cose, potrà rivolgersi ad un legale ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile.

Il bullo può rispondere personalmente se capace di intendere e di volere, al contrario se al momento della commissione del fatto è incapace di intendere e di volere troveranno applicazione gli art. 2046 c.c., ai sensi del quale: "*non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso...*" e 2047 c.c. che: "*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*".

Se il bullo è maggiorenne la responsabilità civile è solo sua, nei minori, invece, trova applicazione l'art. 2048 c.c., comma 1, che prevede *“la responsabilità dei genitori o del tutore, per i danni commessi dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla tutela”*.

Se l'azione bullistica è compiuta da più soggetti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione tutti gli autori che hanno preso parte all'episodio hanno una responsabilità solidale ed oggettiva, ovvero condivisa tra tutti.

La Cassazione ha riconosciuto in diverse pronunce gli autori dell'illecito tutti egualmente responsabili: sia quelli che hanno avuto un ruolo di primo piano che quelli che hanno avuto un ruolo marginale, con ciò riconoscendo alla vittima la possibilità di potersi rivolgere alternativamente verso i corresponsabili per chiedere il risarcimento del danno subito.

La vittima potrà agire per il risarcimento sia del danno morale, inteso come l'insieme delle sofferenze fisiche o morali patite, sia per il danno biologico, riguardante la salute e l'integrità fisica e psichica della persona, sia per il danno esistenziale, inteso come danno alla persona che attiene a interessi costituzionalmente tutelati, sia per il danno di tipo patrimoniale ovvero attenente alla diminuzione patrimoniale subita.

## **5.10 La responsabilità del cyberbullo**

In seguito alla introduzione della legge n. 71 del 29 maggio 2017, il cyberbullo e la sua famiglia dovrebbero acquisire maggiore consapevolezza e quindi maggiore responsabilità rispetto al contenuto lesivo delle azioni che si vanno commettendo.

Si è detto che l'intento della legge è quello di rafforzare l'autoresponsabilità dell'autore di comportamenti vessatori on line, pertanto il cyberbullo dovrebbe essere in grado di rendersi conto che nel perpetrare determinate condotte sta commettendo delle azioni per le quali potrà essere ammonito o nei casi più gravi denunciato o querelato; ciò dovrebbe puntare a farlo riflettere prima di agire.

Quanto su affermato non è di scarso rilievo dal momento che lo studio del fenomeno del cyberbullismo ha evidenziato come molti ragazzi non si rendevano conto che postare messaggi ingiuriosi o diffamatori o condividere immagini a contenuto sessualmente esplicito non fossero dei semplici scherzi o ragazzate ma dei comportamenti in grado di procurare indicibili sofferenze a chi li subiva oltre che rilevare giuridicamente.

Secondo le indagini statistiche i principali reati commessi dai “cyberbulli minorenni” sono rappresentati da: produzione e diffusione di pornografia minorile, sostituzione di persona, violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza, diffamazione, accesso abusivo a sistema informatico, illecite interferenze nella vita privata, ecc.

Come per il bullo, anche il cyberbullo può rispondere penalmente dei propri comportamenti con le medesime caratteristiche in tema di imputabilità viste nei paragrafi precedenti.

Anche in questo ambito continua ad essere competente, per i reati commessi dai minori, il Tribunale per i minori che consente l'utilizzo tipico degli istituti caratteristici di tale processo come la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e la sospensione con la messa alla prova.

In particolare, nell'ambito di quest'ultimo istituto, vengono valorizzate tutte quelle procedure atte a sviluppare dinamiche di rapporto empatico tra vittima e cyberbullo ai fini della cessazione degli effetti del reato.

Accanto ad una responsabilità penale del cyberbullo, ove la condotta integri una fattispecie di reato, esiste una responsabilità civile come per il bullo.

La nuova legge sul cyberbullismo non contiene alcuna norma specifica in tema di responsabilità civile per i danni derivanti dalle condotte di cyberbullismo e quindi ci si potrà rifare alle regole generali viste nei precedenti paragrafi, sia, con riguardo alla configurazione, sia, con riguardo ai danni risarcibili.



## 5.11 La responsabilità del cyberspettatore

La legge sul cyberbullismo non contempla palesemente una responsabilità del cyberspettatore ovvero di colui che osserva quanto accade tra cyberbullo e cybervittima, senza prenderne parte attiva.

Ciò non vuol dire che non possano configurarsi anche in capo a tale soggetto delle responsabilità sia civili che penali. In ambito penale la responsabilità è personale perciò degli atti di cyberbullismo risponderà sia chi li pone in essere sia chi concorre a porli in essere per esempio filmando le altrui bravate e diffondendole in rete. La mera detenzione di filmati offensivi della dignità e del decoro della cybervittima, così come la semplice detenzione o visione degli stessi, di per sé non genera responsabilità penale in capo al cyberspettatore.

Il discorso cambia tuttavia nel caso in cui lo stesso decida di diffonderli in rete poiché in tal caso potrebbe rispondere del reato di diffamazione on line ex art. 595 c.p., comma 3.

La situazione del cyberspettatore diventa più rilevante nel caso di filmati a sfondo sessuale ovvero di sexting. Sul punto l'art. 600 quater c.p. sanziona la condotta di chi si procura o detiene consapevolmente del materiale pedopornografico, pertanto potrebbe configurarsi il reato di detenzione di materiale pedopornografico. Nel caso poi si decidesse di condividere il filmato si potrebbe essere incriminati del reato di diffusione di materiale pedopornografico sancito dall'art. 600 ter c.p.; la norma non punisce il mero visionare il file.

Il cyberspettatore, oltre alla responsabilità di tipo penale potrebbe incorrere in responsabilità civilistiche di risarcimento del danno poiché la diffusione di immagini e video diffamatori o a sfondo sessuale comportano una violazione del diritto all'immagine dell'individuo.

Tuttavia se si tratta di minori a tale risarcimento saranno tenuti i genitori per come previsto dall'art. 2048 c.c..

## 5.12 La responsabilità dei genitori del bullo e del cyberbullo

Nell'ipotesi di un fatto illecito commesso da un minore nei confronti di un altro minore è configurabile una responsabilità dei genitori fondata sul combinato disposto degli artt. 30 della Costituzione e 2048, comma 1, del codice civile.

I genitori sono responsabili dell'educazione che viene impartita ai propri figli, educazione che per come chiarito da costante giurisprudenza della Cassazione non consiste solo nel fornire ai figli una serie di regole da seguire ma soprattutto nel controllare che gli stessi siano in grado di sviluppare una personalità equilibrata rispettosa degli altri e delle regole che il vivere sociale impone.

I genitori, quindi, rispondono, sia, per non aver impartito ai figli una educazione adeguata (c.d. *culpa in educando*), sia, per non aver esercitato una vigilanza che sia proporzionata all'età del figlio e atta a individuare precocemente e quindi correggere, eventuali comportamenti scorretti.

L'affidamento della vigilanza a terzi, es. agli insegnanti nelle ore scolastiche, solleva il genitore dalla *culpa in vigilando*, per i fatti commessi in quel determinato arco temporale, ma non anche da quella di colpa in educando, ecco perché spesso in presenza di atti illeciti compiuti in orario scolastico può sussistere un concorso di responsabilità scuola-famiglia.

Per liberarsi dalla responsabilità, il genitore, deve dare prova di aver dato al figlio una buona educazione in conformità anche al suo carattere e all'indole.

Poiché l'art. 2048 c.c. presume la colpa dei genitori, i genitori per liberarsi da tale responsabilità non basta che provino di non aver potuto impedire il fatto (c.d. *prova negativa*) ma dovranno dimostrare anche di aver correttamente e adeguatamente educato e vigilato sull'educazione del figlio (c.d. *prova positiva*).

In ciò rientra anche la dimostrazione di avere adottato in via preventiva tutte le misure più idonee per educare il minore ad una corretta vita di relazione.

Queste condizioni richieste dalla costante giurisprudenza della Cassazione si applicano ovviamente anche in materia di responsabilità genitoriale per attività di cyberbullismo del figlio.

Anche in tali casi, infatti, nelle prime pronunce la Cassazione ha affermato che la prova liberatoria per i genitori dovrà consistere nel dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per relazionarsi con gli altri, anche con riferimento all'uso degli strumenti informatici.

In futuro è lecito aspettarsi la prova di avere impartito al proprio figlio, prima di affidargli gli strumenti digitali, una corretta educazione non solo all'uso materiale degli stessi, ma anche e soprattutto al rispetto della persona che si trova dietro lo schermo del computer o dello smartphone.

È facile ipotizzare che ad oggi questa prova risulti particolarmente onerosa per i genitori, i quali spesso non conoscono o conoscono poco il mondo digitale, i pericoli che esso cela e i comportamenti che i loro figli assumono quando si trovano di fronte ad un monitor.

In questo ambito, apprezzabile è da ritenersi la volontà della legge 71/17 di coinvolgere attivamente i genitori nelle iniziative di contrasto al bullismo ma anche nella continua e costante conoscenza del fenomeno, solo così si potranno aiutare i genitori ad avere un ruolo di spicco nel processo educativo evitando la commissione di atti penalmente o civilmente rilevanti, o comunque moralmente disdicevoli.

### **5.13 La responsabilità degli insegnanti e della scuola nel bullismo e cyberbullismo**

La scuola è uno dei teatri in cui è più facile imbattersi in episodi di bullismo e cyberbullismo, anche se si è già chiarito che il cyberbullismo, per sua natura, tende a travalicare i limiti spazio/temporali e ad assumere una connotazione potenzialmente illimitata.

I minori, quindi, possono essere a scuola sia vittime che autori di reato.

In entrambi i casi quando si sia in presenza di reati procedibili di ufficio (quei reati in cui la legge non prevede come necessaria la querela da

parte della persona offesa) il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di denunciare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria (o ad altra autorità come Questura, Carabinieri, ecc.) pena la configurabilità del reato di omessa denuncia (art. 361 c.p.), tale obbligo, infatti, grava sui pubblici ufficiali.

Il personale docente e in generale il personale scolastico, anche amministrativo, in quanto incaricato di un pubblico servizio, nei casi in cui ravvisi la commissione di reato ha l'obbligo di comunicare al Dirigente quanto appreso o osservato nell'esercizio della propria funzione, quest'ultimo dovrà trasmettere, senza ritardo, i fatti di cui è venuto a conoscenza agli organi giurisdizionali competenti, nonché ai Servizi Sociali del territorio.

La denuncia di un reato può essere fatta per iscritto e deve essere indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne, alla Procura della Repubblica per i minori se indiziato è un minore.

La denuncia può essere presentata, più semplicemente, anche in forma orale ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia, ecc.) in tal caso sarà verbalizzata dagli incaricati.

La denuncia deve contenere ai sensi dell'art. 332 c.p.p. la notizia di reato ovvero l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno nonché le eventuali fonti di prova già note.

Essa contiene, poi, le generalità, il domicilio e quant'altro è utile ad identificare la persona alla quale il reato è attribuito, la persona offesa e tutti coloro che sono in grado riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.

È importante astenersi da valutazioni di merito del fatto accaduto, e cioè sulla gravità o meno dello stesso, magari al fine di ridimensionare l'accaduto, poiché tale valutazione compete all'autorità giudiziaria.

A tal proposito è bene ribadire che, ove ne ricorrano le circostanze, anche il minore di 14 anni va denunciato: se è vero che prima degli anni 14 il minore non è imputabile, è però anche vero che il Tribunale dei minori potrebbe valutare l'applicazione di misure extrapenali.

Per i reati perseguibili a querela di parte, ovvero quelli per i quali la legge rimette alla persona offesa la scelta di richiedere la punizione del

colpevole, la scuola, non ha un obbligo di denuncia, tuttavia, può svolgere un ruolo di informazione e supporto alle vittime di reati e alle rispettive famiglie riguardo alla possibilità e all'opportunità di presentare la querela.

La scuola è, infatti, comunque "testimone" di ciò che avviene al suo interno e quindi delle situazioni di disagio, disadattamento e sofferenza patita dai propri studenti.

Accanto alla responsabilità penale esiste una responsabilità civile dell'Amministrazione scolastica e dell'insegnante.

Essa trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 28 della Costituzione il quale sancisce che: "*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici*" e dell'art. 61 della legge n. 312 del 1980 che disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.

Altro riferimento normativo è il secondo comma dell'art. 2048 c.c. il quale affianca alla responsabilità genitoriale già prevista dal comma 1 anche quella degli insegnanti.

Gli insegnanti hanno una posizione analoga, ma non identica a quella dei genitori, infatti, essa trova fondamento nell'omessa sorveglianza (colpa in vigilando) nel periodo in cui i minori siano stati affidati alle loro cure, ma non investe l'intero sistema educativo che spetta solo ai genitori.

La vigilanza deve essere assicurata sia all'interno che nella prossimità dell'Istituto scolastico e deve essere commisurata in relazione all'età e al grado di maturazione degli allievi anche con riguardo alle circostanze del caso concreto.

Come il genitore anche l'insegnante va incontro ad una presunzione di colpa dalla quale può liberarsi solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto nonostante la predisposizione delle opportune cautele.

La presunzione di colpa può essere superata, altresì, dimostrando di avere adeguatamente vigilato ovvero ove si dia prova del caso fortuito.

Accanto alla *colpa in vigilando* si profila anche una colpa in organizzando con riguardo all'attività del Dirigente Scolastico, nel caso in cui

quest'ultimo non abbia predisposto le misure organizzative opportune per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

Spetta alla direzione dell'Istituto scolastico fare in modo che gli studenti vivano all'interno di un ambiente sano e collaborativo, ad esempio con riguardo al fenomeno del bullismo, per come chiarito da alcune pronunce giurisprudenziali recenti, una scuola che non prevenga con appositi progetti ed iniziative il fenomeno del bullismo può ritenersi colpevole di colpa in organizzando.

Quanto alla legittimazione passiva, è necessario distinguere la responsabilità della scuola privata dalla scuola pubblica.

Alla scuola privata si applica l'art. 2049 c.c., che sancisce la responsabilità indiretta dell'istituto scolastico con cui l'insegnante ha un rapporto di lavoro al momento del verificarsi del danno al minore, al contrario, la scuola pubblica ha una responsabilità diretta nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione che può agire in rivalsa sul docente per colpa in vigilando in caso di dolo o colpa grave, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare dell'insegnante.

Con riguardo al cyberbullismo la legge 71/2017 non ha previsto deroghe alla citata disciplina codicistica, pertanto ancora una volta potremo richiamare quanto detto finora.

Tuttavia, poiché la legge riserva un ampio spazio al ruolo che la scuola deve svolgere nelle strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno in esame, come espressamente dimostrato dagli articoli 3, 4 e 5 della stessa, si possono ipotizzare peculiari responsabilità dell'Istituto scolastico per atti di cyberbullismo commessi a danno di uno studente.

Infatti, in assenza di precedenti giurisprudenziali, si può supporre che se un minore sia vittima di cyberbullismo durante il periodo di tempo in cui è sottoposto alla vigilanza della scuola, per liberarsi dalla responsabilità di cui all'art. 2048 comma 2 c.c., sarà necessario dimostrare di avere adottato tutte le misure disciplinari e organizzative idonee per evitare l'insorgere del fenomeno.

Ad esempio si dovrà provare di avere apprestato attenzione alle linee di orientamento delineate dal tavolo tecnico, di avere dotato la scuola di un referente antibullismo e di avere avviato i relativi progetti formativi per il

corpo docente, di avere valorizzato attività quali convegni, laboratori, simulazione per sensibilizzare gli studenti, di avere allertato le famiglie nei casi espressamente previsti dall'art. 5 della legge in esame, ecc..

Questa prova è tutt'altro che facile ma può essere considerata uno stimolo ad investire molto sulla multidisciplinarietà, sul coinvolgimento attivo degli studenti e sulla prevenzione.

## **5.14 La posizione della vittima nella legge sul cyberbullismo**

La legge sul cyberbullismo non tratta espressamente la posizione della vittima, tuttavia come si evince anche nella lettura dei discorsi preparatori, le vittime di cyberbullismo impregnano tutto il testo della legge la quale, come è noto è stata dedicata a Carolina Picchio, la prima vittima acclarata di cyberbullismo, la prima a fare capire all'opinione pubblica e al legislatore che "le parole possono fare male".

La legge ha inteso rispondere normativamente all'esigenza di contrastare il fenomeno del cyberbullismo a seguito del vero e proprio "allarme sociale" che le cronache attestavano con sempre maggiore frequenza.

Si è detto più volte che essa sicuramente è perfettibile avendo molti punti di criticità e profili dubbi che di certo spetterà anche all'interprete chiarire nell'applicazione della normativa ai casi concreti.

Nell'intenzione della legge si è cercato di dare rilevanza alla vittima attraverso una definizione, prima inesistente del fenomeno che, con tutti i suoi limiti, potesse comunque dare dignità giuridica ad una problematica precedentemente o completamente sconosciuta o al massimo considerata alla stregua di una ragazzata.

Definire un fenomeno vuol dire dargli un'esistenza e se questo, da un lato, pone dei problemi poiché rischia di lasciare fuori ciò che non rientra nella definizione medesima, d'altro canto è innegabile che la soglia di attenzione sul fenomeno del cyberbullismo sarà, da questo momento in poi, più alta.

Si è cercato, poi, di dare un ruolo più attivo alla vittima attraverso l'art. 2 della legge sul cyberbullismo che, come già trattato nel paragrafo di riferimento, ha attribuito a ciascun minore ultraquattordicenne la possibilità di attivare le procedure ivi previste ai fini della tutela contro atti lesivi della sua dignità diffusi in rete.

Inoltre, anche l'art. 7 della legge in esame, nel trattare l'istituto dell'ammonimento e quindi nella volontà di far desistere l'autore del comportamento lesivo prima che lo stesso assuma dei connotati ancora più gravi, ha tra l'altro l'intento di andare incontro all'esigenza della vittima.

Naturalmente, apprezzabili sono tutte quelle attività e iniziative che la legge prevede in un'ottica di prevenzione del fenomeno, di conoscenza dello stesso e anche di sviluppo di una relazione "emotiva" tra vittima e autore del comportamento lesivo.

Non sembra togliere rilevanza alla vittima, la scelta legislativa di aver voluto anche "tutelare" il carnefice, poiché gli studi sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo hanno messo in luce come alle volte anche l'autore di comportamenti persecutori è un soggetto che a sua volta ha bisogno di aiuto e supporto, soprattutto se si tratta di un minore.

Puntare sulla prevenzione porta con sé la speranza, a volte anche utopistica, che in futuro non debba più parlarsi di vittime di cyberbullismo.

## **5.15 Strumenti ed interventi di repressione e contrasto**

Si è già avuto modo di dire che il legislatore con il recente intervento legislativo ha disciplinato solo il cyberbullismo lasciando il bullismo a quella che era la disciplina giuridica precedente, ed ha inteso affrontare il fenomeno riferendolo ai soli minori.

L'esclusione dei minori di anni 14 da alcune delle previsioni fondamentali della legge è apparsa a taluni commentatori della normativa, come una perdita di una occasione poiché lo studio del fenomeno ha ampiamente dimostrato la sua vasta diffusione anche in giovanissima età.

Analogamente appare poco chiara la scelta legislativa di non riferirsi espressamente agli adulti posto che, anche con riferimento a persone



maggioresni non sono mancati episodi di cronaca attestanti casi di violenze, persecuzioni, gesti estremi.

Anche le norme relative all'imputabilità del minore non sono cambiate, per cui non è punibile chi abbia commesso il fatto non avendo compiuti i 14 anni, mentre lo è il soggetto che al momento del fatto abbia compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, ove capace di intendere e volere.

L'organo istituzionale preposto a far fronte alla devianza minorile è il Tribunale per i minori che agisce in concerto con un apparato di organi giudiziari ad hoc deputati.

Essi sono: il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, la Sezione di Corte di Appello per i minorenni, il Magistrato di Sorveglianza per i minorenni.

Il Pubblico ministero minorile (PMM) promuove ed esercita l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18.

Alla Procura presso il Tribunale per i minori vanno trasmesse le denunce, le querele e le istanze concernenti i reati commessi dai minori, mentre in campo civile, la Procura della Repubblica per i minori ha legittimazione per la tutela dei loro diritti.

In tale ambito il PM minorile riceve le segnalazioni dei Servizi Sociali, della Scuola, ecc. e valuta la rilevanza dei fatti segnalati al fine di richiedere l'adozione degli opportuni provvedimenti al Tribunale per i minori.

Quest'ultimo è un organo giudiziario composto da Giudici Togati e Onorari, specializzati in scienze non giuridiche (quali la psichiatria, la psicologia, la pedagogia, ecc.) che ha funzione di giudice di primo grado per le questioni che coinvolgono i minorenni.

Il Tribunale per i minori ha, infatti, competenza sia civile, che penale che amministrativa/rieducativa.

Nella competenza civile emette provvedimenti di protezione dei minori nelle ipotesi di omissione o inadeguatezza di cure, nonché di comportamenti pregiudizievoli da parte dei genitori.

Nella competenza penale, giudica i minori che hanno compiuti dei reati mentre, nella competenza amministrativa/rieducativa, dispone progetti di recupero di minori che abbiano evidenziato irregolarità della condotta, cioè un grave disadattamento sociale che prelude alla vera e propria devianza.

La giustizia minorile, così sommariamente delineata, si caratterizza per le finalità educative atte al recupero e alla responsabilizzazione del minore: ne deriva che vengono subordinate le pretese punitive alla necessità di non interferire con i processi educativi del minore.

A tal fine, il processo penale minorile prevede alcuni istituti tipici in grado di conciliare le esigenze di giustizia con i bisogni del minore imputato.

È possibile, infatti, l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ove ricorrano le condizioni della: 1) tenuità del fatto, 2) occasionalità del comportamento, 3) pregiudizio per le esigenze educative del minore determinato dalla prosecuzione del procedimento.

Esiste poi, il perdono giudiziale, ovvero un istituto giuridico consistente nella facoltà data al giudice di astenersi dal pronunciare condanna o dal disporre il rinvio a giudizio nei confronti di un minore che sia riconosciuto colpevole di determinati reati.

A seguito del perdono giudiziale il reato si estingue, esso è concepibile una sola volta e purché non siano state riportate condanne per precedenti delitti.

La pronuncia viene iscritta nel casellario giudiziario ma viene cancellata al compimento del ventunesimo anno di età.

Altro strumento tipico del processo minorile è la sospensione del processo con messa alla prova (c.d. M.A.P.) che può essere adottata oltre che in fase di udienza preliminare anche nel corso del dibattimento, ma è vincolata alla redazione di un progetto redatto dai servizi minorili.

Durante il periodo della messa alla prova il minore svolge una serie di attività socialmente utili atte al suo recupero: l'esito positivo di tale percorso estingue il reato, al contrario, in caso di esito negativo si riprenderà il giudizio.

Alla base dell'istituto vi è la convinzione che in molti casi la pena detentiva sia una soluzione inutile poiché non determina una risocializzazione del reo né un processo di reale consapevolezza dello stesso.

Con la messa alla prova l'oggetto del processo si sposta dal fatto alla persona, dall'errore alla concreta possibilità offerta al ragazzo di cambiare in meglio la propria vita.

Da quanto detto è evidente che l'istituto della messa alla prova appare uno dei possibili esiti del processo minorile, in materia di bullismo e di cyberbullismo.

Se, infatti, l'obiettivo primario è la ricerca di una composizione del conflitto tra vittima e bullo/cyberbullo sicuramente esso si presta a realizzare lo sviluppo di un rapporto empatico tra i protagonisti della vicenda, a patto però che il progetto tenga debitamente conto non solo delle "esigenze" del reo, ma anche di quelle della vittima.

Non va dimenticato che le condotte di cyberbullismo come quelle di bullismo spesso rivelano una difficoltà relazionale tra i giovani, mettendo in luce un disagio non solo di chi subisce tali violenze ma anche di chi le perpetra.

Numerosi sono stati gli studi in tale ambito atti ad evidenziare come la ricomposizione tra autore e vittima comporti molteplici vantaggi quali: ripensamento sul fatto di reato e sulle sue conseguenze da parte dell'autore, soddisfazione per la vittima, deflazione del contenzioso giudiziario.

La ricomposizione, che può anche essere comprensiva di modalità dirette alla riparazione del reato con atti concreti posti in essere dall'autore a favore della vittima o della collettività, ha anche un valore sociale, consente di superare la separazione tra autore del reato e vittima, può assumere una valenza preventiva dei comportamenti recidivanti, aiuta la persona offesa a recuperare la sua dignità evitando di cristallizzare in eterno il suo status di vittima.

Naturalmente, in caso di impraticabilità di ipotesi alternative, ovvero, in caso di non ammissione delle proprie condotte da parte del reo, si può ipotizzare, come per tutti i processi minorili, anche la condanna definitiva in un processo per bullismo o cyberbullismo, tuttavia, anche se ciò non è espressamente previsto dalla legge, non si dovrebbe rinunciare

all'esigenze educative e riparative previste dalla nuova normativa rimandandole, ove possibile, alla fase esecutiva.



## 6 Proposte di lavoro in classe

Quando si parla di contrasto al bullismo, bisogna pensare alle attività da fare in classe affinché venga acquisita consapevolezza sul fenomeno. Ci sono attività, infatti, che permettono di raggiungere obiettivi educativi oltre ad uno sviluppo di abilità pro-sociali, cercando di favorire relazioni positive tra i pari.

Queste attività possono essere svolte coinvolgendo l'intera classe e si possono proporre durante l'intero anno scolastico. Esse sono state sviluppate a partire da alcuni incentivi raccolti nella letteratura italiana contemporanea sul tema del bullismo e sulla scelta di una filmografia atta a destare l'interesse nei ragazzi sulle specifiche dinamiche del fenomeno.

Le attività sono state ponderate per coinvolgere l'intera classe con un occhio di riguardo agli attori principali del fenomeno del bullismo ed intendendo anche sensibilizzare i soggetti che si accostano al fenomeno con indifferenza e che spesso sono spettatori di azioni violente agite a danno dei più deboli.

L'obiettivo è quello di fare apprendere strategie utilizzabili in caso di bullismo e sviluppo di competenze relazionali necessarie per instaurare rapporti basati sul rispetto di sé e degli altri oltre che sull'empatia.

Ovviamente, prima della visione del film o della lettura del testo, bisognerà preparare la classe affinché i ragazzi siano aperti all'osservazione di situazioni che riconducano al fenomeno, di cui si discuterà dopo la lettura del testo o la visione del film.

### 6.1 Cambiare le regole del gioco

Dopo la lettura del testo, cercare alcune parole chiave che possono essere utilizzate dall'insegnante per avviare le attività e la discussione di gruppo.

*Obiettivo:* promuovere la capacità dei ragazzi a trovare soluzioni al fenomeno de bullismo.

*Materiale occorrente:* libro

*Tempi:* da 60 a 90 minuti c.a.

*Descrizione:* l'insegnante consegna ai ragazzi, suddivisi in gruppi di quattro o cinque, uno dei testi sul bullismo. A partire da una frase del libro, scelta dal docente insieme ai ragazzi, questi ultimi vengono invitati ad ipotizzare alcune soluzioni per risolvere il problema e cambiare le regole di un gioco in cui nessuno dei protagonisti sta bene.

Ogni gruppo scrive la soluzione ipotizzata, spiegando le motivazioni della soluzione scelta. Ogni gruppo drammatizza, poi, davanti al resto della classe, la sua soluzione e si avvia una discussione sull'efficacia o meno delle diverse soluzioni proposte.

L'insegnante sottolinea come non esista una soluzione unica per ogni situazione, ma che ogni soluzione deve adattarsi al contesto ed essere concretamente realizzabile ed aderente alla realtà.

## **6.2 I personaggi in gioco**

Partendo dai momenti chiave del film o del testo, i ragazzi, con l'aiuto dell'insegnante, potranno commentare insieme e distinguere i personaggi principali.

*Obiettivo:* identificare le caratteristiche distintive di ogni personaggio, mettendo in risalto comportamenti, emozioni e gesti.

*Materiale occorrente:* una scheda per ciascun gruppo di lavoro, cartelloni.

*Tempi:* da 60 a 90 minuti c.a.

*Descrizione attività:* dividere la classe in tre gruppi. Ciascun gruppo analizza uno degli episodi di bullismo presentato dagli attori. Per ciascun episodio i ragazzi dovranno costruire l'identikit dei personaggi principali individuando: nome, ruolo, caratteristiche, comportamenti, emozioni. Alla fine del lavoro di gruppo, segue un momento di dibattito in cui si cerca di costruire un identikit dei personaggi su tre cartelloni, partendo da quanto detto dai singoli gruppi. Gli insegnanti aiuteranno la classe a riflettere sulle

caratteristiche di ciascun personaggio e sul contributo che ognuno dà a quella dinamica di bullismo.

### 6.3 Scherzo o prepotenza?

*Obiettivo:* riconoscere la differenza tra scherzo e prepotenza.

*Materiale occorrente:* libro, cartelloni

*Tempi:* da 45 a 60 minuti c.a.

*Descrizione attività:* i ragazzi vengono divisi in sottogruppi e ad ogni gruppo viene dato un testo che descrive una breve situazione. Il gruppo deve classificare l'episodio come esempio di scherzo o prepotenza, indicando quali parole fanno capire che si tratta dell'una o dell'altra cosa. Successivamente, i singoli episodi vengono letti alla classe ed ognuno esprime la propria opinione sulla classificazione dei gruppi relativamente alla situazione descritta come scherzo o prepotenza. I fogli con le storie vengono incollati su di un cartellone suddiviso in due colonne: "scherzo" e "prepotenza". In seguito, l'insegnante chiede ai ragazzi di fare esempi di situazioni di prepotenza o scherzo e si riflette sulle caratteristiche che distinguono le due situazioni. Spesso quando si dice "era solo uno scherzo" è un pretesto per non intervenire.

### 6.4 Libri e film suggeriti

#### Libri

- **Dov'è finita Audrey** di *Sophie Kinsella*, Mondadori  
Audrey ha quattordici anni e da tempo non esce più di casa. Porta perennemente grandi occhiali scuri, e non certo per fare la diva, ma perché questo è il suo modo per proteggersi dalle persone che la circondano e sfuggire al rapporto con gli altri. A scuola le è successo qualcosa di brutto che l'ha profondamente segnata, e ora Audrey è in terapia per rimettersi da attacchi d'ansia e panico che non le permettono di



condurre una vita serena e avere contatti con il mondo esterno. Prigioniera nella propria casa, riesce a guardare negli occhi solo Felix, il fratellino più piccolo. Suo fratello Frank, invece, ha un anno più di lei ed è ossessionato dai videogames e – con grande preoccupazione della madre iperprotettiva e vagamente nevrotica – non si stacca un attimo dal computer e dal suo amico Linus che condivide la sua stessa mania. Quando Audrey incontra Linus per la prima volta, nasce in lei qualcosa di diverso, e piano piano riesce a trovare il modo di comunicargli le sue emozioni e le sue paure.

– **Obbligo o verità?** di *Annika Thor*, Feltrinelli

Il libro racconta una storia di bullismo al femminile narrata in prima persona da una ragazzina di dodici anni che vive con la madre, insegnante di scuola materna divorziata e disoccupata da un anno, e i due fratelli. La storia è costruita attraverso una lenta escalation emotiva della protagonista. Una storia di amicizia tradita e di bullismo, per spiegare la fatica e le difficoltà di stare in equilibrio mentre si cresce. Sullo sfondo le famiglie, teatro imprescindibile di ogni dramma adolescenziale, e la scuola. Una storia di ragazze che si confrontano anzitutto con il proprio corpo, motivo di vanità o di disagio)

– **L'azzurro dell'amicizia** di *Imma Pontecorvo*, Milena Edizioni

Alessia è un'adolescente come tante, con un'innata passione per la danza e soprattutto per la scrittura. Da grande, infatti, sogna di diventare una giornalista. Condivide questi interessi con la sua migliore amica, Shaila, di origini indiane. Entrambe non hanno mai badato al diverso colore della pelle, o alla differenza tra le proprie culture di origine. All'inizio del secondo anno di liceo, però, l'inserimento in classe di due ripetenti, Gilda e Iolanda, romperà gli equilibri. Fin dai primi giorni, Shaila viene aggredita dalle due bulle con insulti razzisti e minacce di violenza. Solo grazie all'autenticità di quel bene sincero che provano l'una per l'altra riescono a superare queste difficoltà, ridipingendo le loro vite di azzurro. Una storia di due adolescenti ispirata a fatti reali, che affronta i temi attuali della disuguaglianza sociale, del

razzismo e del bullismo in contesti scolastici ed extrascolastici. Un racconto che intende aprire un dialogo tra adulti e minori, al fine di sensibilizzare le coscienze su questi temi che negli ultimi anni stanno condizionando la vita di molti adolescenti.

- **Bulli per noia** di *Gemma Tisci*, *L'Isola dei ragazzi*  
Un problema attuale, sentito, a tratti sconvolgente, a volte amplificato oltre misura dai mass media. All'inizio bulli per dispetto, o per confermare la propria personalità. Ma le conseguenze del folle piano di due ragazzi andranno ben al di là delle loro stesse aspettative.
- **Ciripò, bulle e bulli**, di *G. Maiolo e G. Franchini*, Erickson edizioni  
Le sfide da affrontare non mancano mai sulla rotta di Ciripò, il simpatico gattino che naviga a vista tra i mille scogli e le conquiste dell'età dello sviluppo. In questi tre nuovi racconti il micetto nero, affiancato per l'occasione dalla sorella Baffettina, sarà costretto ad affrontare segreti che possono diventare molto, molto pesanti e gli insidiosi pericoli nascosti dietro una delle più grandi risorse del nostro tempo: la navigazione in Internet.

## Film

- **Amiche cattive**, di *Darren Stein*  
Courtney, Julie, Marcie e Liz, amiche inseparabili, sono le più belle e ammirate ragazze della Reagan High School. Un giorno, a causa di uno scherzo di compleanno, Liz muore. Fern Mayo, la più brutta della classe, sorprende le amiche mentre tentano di nascondere le prove della loro colpevolezza e Courtney, per avere il suo silenzio in cambio, le promette di farla diventare “una di loro”.
- **Un ponte per Tarabithia**, film tratto dal romanzo di *K. Paterson*  
Due ragazzi di undici anni, Jess e Leslie, sono compagni di classe e si ritrovano anche vicini di casa. Entrambi sono emarginati dal gruppo perché troppo eccentrici. Per difendersi dalla brutta realtà, s'inventano

un mondo magico oltre il torrente, nel bosco dietro casa: Terabithia, popolato da giganti e troll di cui sono il re e la regina in lotta contro il Maestro Oscuro.

– **Diario di una schiappa**, di *J. Kinney*

Il ragazzo protagonista del film è Greg Heffley, un ragazzino di undici anni che si prepara ad affrontare il difficile mondo della scuola media. L'obiettivo dell'undicenne è, insieme all'amico Rowley, diventare popolare ed entrare nell'annuario.

– **Caterina va in città**, di *P. Virzì*

Giancarlo è un insegnante di ragioneria animato da propositi di riscossa, che tra le pareti domestiche soffoca di complessi la moglie provinciale Agata e spinge la figlia Caterina a farsi avanti tra le amiche della classe che hanno alle spalle una famiglia rilevante. La ragazzina, col suo spaesamento ed il suo candore, diviene oggetto di contesa e di rivalità tra Margherita e Daniela, la prima figlia di una scrittrice e di un noto intellettuale, la seconda rampolla di un importante esponente dell'attuale governo.

– **Cyberbulli, pettogolezzi on-line**, di *C. Binnamè*

Taylor riceve dalla madre un pc e si iscrive ad un social network. Qui inizia ad essere attaccata ed insultata con messaggi anonimi. Tutta la scuola parla male di lei e Taylor non sa come uscire da questo vero e proprio incubo. Un film che farà riflettere sulle gravi conseguenze del cyberbullismo.

– **Billy Elliot** di *S. Daldry*

Il padre di Billy spinge il ragazzo a frequentare lezioni di boxe in palestra, ma Billy capisce di non essere affatto portato per quello sport fin dalla prima volta che sale sul ring. Un giorno in cui parte della palestra viene usata per il corso di balletto, Billy osserva incuriosito l'insegnante che dà lezione alle sue allieve, bambine quasi coetanee di Billy. Debbie, segretamente invaghita di Billy, lo esorta a provare con il balletto:

l'insegnante nota in Billy un forte potenziale e lo invita a tornare. Billy comincia così a prendere lezioni insieme alle bambine, fingendo però in famiglia di continuare a frequentare le lezioni di boxe, ma si dovrà scontrare con i pregiudizi di amici e familiari.

- **Fuga dalla scuola media**, di *T. Solondz*  
Dawn Wiener, timida e bruttina preadolescente del New Jersey, vive nell'infelicità perché a scuola è vittima di bullismo, nonostante tenti di farsi apprezzare dai suoi coetanei. Il suo gusto in fatto di *look* e di abbigliamento non migliora la sua situazione e, anzi, viene spesso sbeffeggiata in pubblico e apostrofata come lesbica. In famiglia ha un rapporto difficile con i genitori ed anche il fratello maggiore, Mark, la tratta male, nonostante sia una delle poche persone con le quali Dawn riesca ad avere un minimo di dialogo. Tra queste anche Ralphy, il solitario vicino di casa, un ragazzino fragile e timido di dieci anni, fondatore, assieme a Dawn, del “Club delle persone particolari”. Dawn, in sostanza, è un adolescente come tante che lotta per superare quella che sembra essere un’adolescenza in salita e senza fine.
- **Il ragazzo invisibile** di *G. Salvatores*  
Il film ha per protagonista Michele, un adolescente apparentemente come tanti. Non si può dire che a scuola sia popolare, non brilla nello studio e non eccelle negli sport. Ma a lui in fondo non importa. A Michele basterebbe avere l'attenzione di Stella, la ragazza che in classe non riesce a smettere di guardare. Eppure ha la sensazione che lei proprio non si accorga di lui. Un giorno, però, il succedersi monotono delle giornate viene interrotto da una scoperta straordinaria: Michele si guarda allo specchio e si scopre invisibile.
- **Nient'altro che noia** di *A. Antonucci*  
In una scuola del centro Roma, il nuovo arrivato deve scontrarsi con le angherie di un compagno di classe dallo stato familiare difficile che cerca di rivalersi sugli altri. Nonostante la solidarietà di alcuni compagni di classe e l'appoggio dei docenti, lo stesso i piccoli crimini e i

quotidiani soprusi non vengono denunciati fino a che non assumerranno proporzioni troppo grandi per essere ignorati.

Di seguito, infine, suggeriamo due storie reali di cyberbullismo quali spunto per discussioni da fare in classe e che si possono scaricare dal sito [www.nobullismo.altervista.org/casi-di-cyberbullismo/](http://www.nobullismo.altervista.org/casi-di-cyberbullismo/)

- **Caso Cyberbullismo Padova.** Una quattordicenne si getta nel vuoto perché spinta a suicidarsi da utenti che la insultavano ogni giorno sul social network Ask.fm.
- **Caso di Amanda Todd.** Una ragazza di quindici anni che si è tolta la vita bevendo candeggina. Amanda era vittima di bullismo e cyberbullismo. Prima di suicidarsi ha pubblicato un video su You Tube in cui raccontava la sua esperienza e che è diventato virale dopo la sua morte e la sua storia ha fatto il giro del mondo.

## 6.5 Decalogo per classi resilienti

Cosa fare in classe sin dal primo giorno di scuola per prevenire e contrastare il bullismo ed il cyberbullismo con il contributo e la partecipazione degli alunni.

### 1. Attività di sensibilizzazione di esperti rivolte a:

- alunni
- docenti
- genitori
- bidelli
- conducenti scuolabus

### 2. Programma di formazione per i docenti incentrato su:

- riconoscimento dei segnali del disagio derivante dalla vittimizzazione da bullismo

- conoscenza della dinamica del bullismo e dei suoi protagonisti
  - strategie di intervento
  - costruzione di una rete di referenti territoriali esperti
- 3. Nomina di un docente referente per il bullismo e cyberbullismo che:**
- ascolta gli alunni
  - rappresenta i casi nel consiglio di classe
  - avvia la procedura interna di intervento e segnalazione
  - promuove il monitoraggio del fenomeno
- 4. Costruzione di procedura d'intervento interna che preveda:**
- discussione immediata dei casi nel consiglio di classe
  - convocazione genitori degli alunni coinvolti nell'episodio
  - assunzione di misure disciplinari nei confronti dei bulli
  - intervento educativo in classe
  - attivazione di interventi esterni attraverso la rete di referenti nei casi più complessi e difficili
- 5. Manifesto degli alunni contro il bullismo:**
- realizzato in ciascuna classe della scuola
  - coordinato dal docente referente per il bullismo (vedere punto 4)
  - discusso in assemblea di istituto
  - affisso in modo visibile in classe
- 6. Dichiarazione d'impegno dei docenti**
- «Consapevole dei rischi per la salute psicofisica che possono comportare il bullismo ed il cyberbullismo, mi impegno a tutelare i miei alunni da questo fenomeno attraverso il mio intervento, la mia formazione, la mia collaborazione con i colleghi e rivolgendomi ad esperti esterni quando necessario»

**7. Realizzazione della “No Bully Box”, ovvero:**

- una cassetta postale di classe
- oppure una e-mail di classe, monitorata dal docente referente, dove ciascun alunno può segnalare anonimamente casi di bullismo o di cyberbullismo di cui è a conoscenza

**8. Regolamento sull'utilizzo dello smartphone che, tra l'altro, preveda:**

- il divieto di utilizzo, anche durante la ricreazione, se non monitorato da un referente scolastico
- la stigmatizzazione del cyberbullismo
- la sua comunicazione ai genitori degli alunni
- sanzioni disciplinari per chi non lo rispetta
- consapevolezza degli alunni e dei genitori dei reati via web

**9. Monitoraggio dei fenomeni attraverso:**

- questionario di rilevazione periodica
- temi sul fenomeno
- discussione didattica
- confronto periodico con ausiliari scolastici e conducenti bus

**10. Costruzioni di una rete di referenti esterni che comprenda:**

- psicologo del Servizio U.O. NPI dell'ASP
- agente della Polizia postale e/o dell'Ufficio minori
- giudice onorario del Tribunale per i Minorenni

## 6.6 Questionario per il monitoraggio del bullismo nella scuola

Questo questionario è anonimo ed ha l'obiettivo di aiutare te ed i tuoi compagni a vivere in una scuola senza bullismo. Le informazioni che fornirai saranno di grande utilità, per cui rispondi con attenzione. Grazie

1. Sei mai stato vittima di bullismo?  
 sì       no       non lo so
2. Hai mai agito atti di bullismo?  
 sì       no       non lo so
3. Hai mai assistito ad atti di bullismo?  
 sì       no       non lo so
4. Sei a conoscenza di atti di bullismo nella tua scuola?  
 sì       no       non lo so
5. Hai mai ricevuto immagini o video di bullismo sul tuo smartphone?  
 sì       no       non lo so
6. Hai mai ricevuto post denigratori di tuoi compagni di scuola sui social network?  
 sì       no       non lo so
7. Hai mai inviato o condiviso immagini, video o creato post denigratori contro tuoi compagni di scuola?  
 sì       no       non lo so
8. Sei mai stato vittima di cyberbullismo?  
 sì       no       non lo so



9. Consegnare lo smartphone a scuola è utile a contrastare il cyberbullismo?  
 sì             no             non lo so
10. Se nella tua classe avvengono atti di bullismo, l'insegnante interviene?  
 sì             no             non lo so
11. Se nei bagni, nei corridoi o nel cortile avvengono atti di bullismo, ci sono adulti della scuola che intervengono?  
 sì             no             non lo so
12. Se avvengono atti di bullismo sull'autobus, l'autista interviene?  
 sì             no             non lo so
13. Se nella tua classe avvengono atti di bullismo, ne parli con i tuoi genitori?  
 sì             no             non lo so
14. Quando qualcuno subisce bullismo nella tua scuola, ci sono compagni che lo difendono?  
 sì             no             non lo so
15. Nella tua scuola sono stati attivati programmi di contrasto al bullismo?  
 sì             no             non lo so
16. I programmi di contrasto al bullismo attivati nella tua scuola hanno funzionato?  
 sì             no             non lo so

Il questionario può essere scaricato dal sito "[www.menobullipiubelli.it](http://www.menobullipiubelli.it)"

## Bibliografia

- ALOVISIO, GALLUS, MICOZZI (2017), *Il cyberbullismo alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71*; Dike Giuridica Editrice;
- ANDERSON J., BRESNAHAN M., MUSATICS C. (2014), *Combating weight-based cyberbullying on Facebook with the dissenter effect*; Cyberpsychology Behavior and Social Networking, 281-6;
- BERTI M., VALORZI S., FACCI M. (2017), *Il Cyberbullismo*; Reverdito Editore;
- BONANNO, R. A., HYMEL S. (2013), *Cyber bullying and internalizing difficulties: Above and beyond the impact of traditional forms of bullying*; Journal of youth and adolescence 42.5: 685-697;
- COPELAND, W. E., WOLKE, D., LEREYA, S. T., SHANAHAN, L., WORTHMAN, C., & COSTELLO, E. J. (2014), *Childhood bullying involvement predicts longgrade systemic inflammation into adulthood*; Proceedings of the National Academy of Sciences, 111, 7570–7575;
- GENTA M.L., BRIGHI A., GUARINI A. (2013), *Cyberbullismo. Ricerche e strategie di intervento*; Franco Angeli Editore;
- MOESSNER, C. (2014), *Cyberbullying, Trends and Tudes*; NCPC.org;
- M.S. LEMBO (2017), *Bullismo e Cyberbullismo dopo la legge 29 maggio 2017, n. 71*; Rivista giuridica, collana Soluzioni di diritto, Maggioli Editore;
- SELLAROLI V., *Il penalista: il nuovo reato di cyberbullismo*; collana Officine del Diritto, Giuffrè Editore;
- SPOSINI C. (2014), *Il metodo anti-cyberbullism per un uso consapevole di internet e dei social network*; Sanpaolo Editore;
- TONIONI F., *Cyberbullismo: come aiutare le vittime e i persecutori*, Mondadori;